



COMUNE DI ALDENO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 17 aprile 1997.

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 66 del 26.11.1997.

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 18 del 28 marzo 2000.

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 60 del 17 ottobre 2000.

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 20 del 09 giugno 2004.

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 03 del 25 gennaio 2005.

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 05 del 29 marzo 2007.

Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 42 del 30 settembre 2025.

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le norme concernenti la disciplina dei contratti che il Comune stipula per il perseguimento dei propri fini istituzionali, dettando i relativi criteri procedurali per indirizzare la scelta dei contraenti nel modo più efficace, chiaro e trasparente.
2. In conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, il Comune è legittimato ad operare utilizzando gli strumenti negoziali del diritto privato con piena autonomia contrattuale, fatti salvi i divieti posti esplicitamente dalla legge.
3. I contratti sono di norma preceduti da apposite procedure di gara con i sistemi indicati dalla legge, fatto salvo il ricorso alla trattativa privata o all'economia nei casi consentiti.
4. Non può farsi luogo a contratti se la spesa che ne consegue non risulti finanziata nelle forme previste dalla normativa vigente.
5. Per quanto compatibile con la loro natura e la loro funzione, i principi stabiliti dal presente regolamento si applicano anche ai seguenti atti convenzionali:
 - accordi amministrativi di cui all'art. 6 della L.R. 31.07.1993 n. 13;
 - convenzioni di cui all'art. 40 della L.R. 4.01.1993 n. 1;
 - convenzioni di cui all'art. 28, terzo comma, lett. f) della L.R. 1/1993;
 - contratti ad oggetto pubblico e convenzioni accessive a provvedimenti amministrativi o a concessioni.
6. In materia di appalti per l'esecuzione di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi sono fatte salve, nei rispettivi limiti d'importo, le procedure e le forme di pubblicità previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
7. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto compatibili, all'attività contrattuale posta in essere nell'ambito delle altre forme di gestione dei servizi pubblici previste dallo Statuto, nei limiti della capacità negoziale attribuita loro dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento e dell'atto costitutivo delle medesime.

ART. 2 **Normativa applicabile**

1. Oltre alla particolare disciplina dettata con il presente regolamento, ai contratti d'appalto di lavori pubblici si applica in via esclusiva la normativa della Provincia Autonoma di Trento in materia di lavori pubblici di interesse provinciale di importo complessivo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria. La normativa provinciale disciplina inoltre i lavori pubblici di importo pari o superiore a tale limite relativamente agli aspetti non disciplinati dalla normativa statale di adeguamento del diritto comunitario.
2. Per quanto non specificatamente disciplinato dalla normativa provinciale di cui al primo comma, ai contratti di appalto si applica, per quanto compatibile, la normativa statale in materia.
3. Nel caso di acquisto o fornitura di beni e servizi, alienazioni, locazioni ed altre fattispecie contrattuali trovano applicazione le seguenti norme, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento:
 - a) le norme provinciali relative alle procedure per l'attività contrattuale di cui all'art. 17, terzo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1992 n° 268. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Provincia Autonoma di Trento, **secondo i termini e le modalità individuate dall'art. 2 bis della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. nonché, dal presente regolamento;**
 - b) le leggi statali in materia di attività contrattuale e contabilità, con relativo regolamento, per quanto non specificatamente disciplinate dalle norme provinciali di cui al precedente punto a);
 - c) la normativa comunitaria secondo quanto indicato nel successivo art. 3.
4. I singoli contratti, in relazione alla specificità dell'oggetto, possono inoltre essere regolati da norme integrative e di dettaglio quali capitolati speciali o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.
5. Le norme del presente Regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali, regionali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.
6. **Gli importi stabiliti nel presente Regolamento si intendono al netto degli oneri fiscali dovuti.**

ART. 3 **Rapporti con l'ordinamento comunitario**

1. Il presente regolamento si applica, in virtù della prevalenza delle fonti normative comunitarie in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e delle norme nazionali di recepimento, alle fattispecie da esse disciplinate solo in via integrativa, in specie per le competenze procedurali degli organi e degli uffici comunali.

2. Il Comune osserva in ogni caso i regolamenti comunitari nonché le direttive che siano ritenute direttamente applicabili negli Stati membri, indipendentemente dall'emanazione di normative nazionali di recepimento, dal momento in cui sia venuto a scadenza il termine prescritto per il recepimento stesso.

ART. 4

Programmazione degli interventi e dell'attività negoziale

1. Gli interventi relativi alle opere pubbliche e gli investimenti sono realizzati in conformità a quanto previsto nel programma generale delle opere pubbliche di cui all'art. 69 dello Statuto.

2. Nel caso in cui un'opera non sia espressamente ricompresa nel programma generale, l'adozione di atti relativi alla medesima da parte della Giunta o degli uffici è subordinata alla delibera consiliare che approva la programmazione dell'intervento o che integra il programma eventualmente già esistente. L'integrazione dell'atto fondamentale già assunto è necessaria anche nell'ipotesi in cui la spesa di un'opera o di un investimento risulti superiore all'importo originariamente previsto nel programma.

3. Per le opere che l'Amministrazione comunale intende eseguire con il sistema dell'economia trova applicazione l'art. 69, quinto comma, dello Statuto.

4. Per l'acquisizione di beni, forniture e servizi oggetto di acquisizione ricorrente per il funzionamento delle strutture e dei servizi comunali, la Giunta comunale può deliberare programmi periodici di spesa secondo quanto indicato dal terzo comma dell'art. 81.

ART. 5

Competenze

1. Il presente regolamento, nei limiti di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, detta disposizioni relative all'individuazione degli organi cui spettano le diverse competenze nell'ambito delle procedure negoziali.

2. Limitatamente alla disciplina dei lavori pubblici, il presente regolamento attua la previsione normativa di cui all'art. 2, secondo comma, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m..

3. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e degli artt. 27, 54 e 69 dello Statuto compete al Consiglio comunale, in quanto organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, l'adozione degli atti di programmazione economico-finanziaria che rilevano quali presupposti per l'adozione successiva degli atti di amministrazione puntuale che costituiscono e realizzano l'attività contrattuale del Comune.

4. **L'adozione della deliberazione a contrattare compete al Consiglio comunale** qualora lo stipulando contratto non sia previsto in atti fondamentali o in precedenti

deliberazioni consiliari e non costituisca atto di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art.6.

5. Spettano comunque al Consiglio comunale gli atti ad esso specificatamente riservati dalla L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, dallo Statuto e dal presente regolamento.

6. Spettano al Segretario e ai responsabili degli uffici le attribuzioni in materia contrattuale previste dagli artt. 48, 49 e 50 dello Statuto nonché le specifiche competenze di volta in volta previste dal presente regolamento.

7. **Alla Giunta compete l'adozione delle deliberazioni a contrattare, salvo quanto previsto dai precedenti commi.** Essa adotta inoltre, ai sensi dell'art. 68, settimo comma, dello Statuto le deliberazioni relative agli atti di ordinaria amministrazione di cui al successivo art. 6 e gli altri previsti dal presente regolamento.

ART. 6

Atti di ordinaria amministrazione

1. Costituiscono atti di ordinaria amministrazione, riservati alla Giunta ai sensi dell'art. 68 settimo comma dello statuto comunale, nella materia disciplinata dal presente regolamento:

- a) l'approvazione di progetti relativi ad opere o lavori pubblici e delle relative varianti secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dall'art. 42, quinto comma, lett. a) e b) dello Statuto;
- b) l'affidamento di incarichi tecnici relativi a progetti, perizie, studi, consulenze, direzione lavori, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli atti di indirizzo del Consiglio;
- c) le determinazioni in ordine ad occupazioni ed espropriazioni di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche programmate;
- d) gli acquisti, le somministrazioni e le forniture di beni e servizi che comportano spese che trovano imputazione sui fondi di parte corrente del bilancio di previsione, fatte salve le specifiche competenze riservate ai funzionari comunali dal presente regolamento;
- e) l'approvazione delle spese e degli interventi da effettuarsi in economia, nei casi in cui non sussista la competenza dei funzionari comunali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
- f) le determinazioni relative alla scelta del sistema di esecuzione e di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi, compresa l'approvazione dei capitolati speciali e dei fogli patti e prescrizioni nei casi in cui non sussista la competenza di funzionari comunali ai sensi del presente regolamento;**
- g) l'aggiornamento dei prezzi contrattuali nonché, nei casi in cui essa è consentita, la revisione dei prezzi;
- h) i provvedimenti relativi all'esecuzione del contratto, se non specificatamente riservati alla competenza diretta dei funzionari del Comune dal presente regolamento;
- i) l'approvazione di atti di collaudo o di regolare esecuzione nonché di atti ricognitivi delle spese sostenute per opere pubbliche o, se necessario, per pubbliche forniture o servizi;

- j) la costituzione delle commissioni necessarie per le procedure concorsuali;
- k) i provvedimenti relativi alla conferma, correzione e annullamento dell'aggiudicazione di lavori o forniture e alla definizione di controversie insorte in materia;
- l) la risoluzione o rescissione dei contratti.

ART. 7

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale roga gli atti e i contratti e autentica le sottoscrizioni delle scritture private nelle quali il Comune è parte, osservando le prescrizioni della legge notarile. Tiene il repertorio dei contratti ai sensi del successivo art. 8.
2. **Il Segretario è membro di diritto in tutte le commissioni di gara, con funzioni di Presidente.**
3. Egli interviene in qualità di ufficiale rogante, negli esperimenti di gara effettuati tramite procedura aperta (asta pubblica) o procedura ristretta (licitazione e appalto concorso).
4. Nei casi in cui non svolga le funzioni di ufficiale rogante, il Segretario stipula i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 68, sesto comma, dello Statuto. Qualora egli non possa stipulare il contratto, avendo svolto in relazione allo stesso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui espressamente delegato.
5. Nelle procedure contrattuali il Segretario è individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, fatta salva la facoltà di designare un altro dipendente dell'ufficio quale responsabile di specifiche fasi del procedimento stesso. Il Segretario è comunque responsabile della regolarità delle procedure relative all'appalto di lavori pubblici, svolgendo le funzioni di coordinatore di cui all'art. 45 e adottando gli atti indicati nel presente regolamento in attuazione del disposto di cui all'art. 2, secondo comma, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26. Analogamente, egli è responsabile degli adempimenti connessi alle procedure per la concessione di opere pubbliche o di servizi e per l'appalto di forniture o servizi.
6. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti relativi alle procedure di cui al quinto comma, riferiti a:
 - a) bando, avviso di gara e loro pubblicazione;
 - b) invito alla gara e sua diramazione nei termini e nelle forme di legge
 - c) deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
 - d) espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
 - e) pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.

7. Egli svolge inoltre le specifiche attribuzioni ad esso demandate dal presente regolamento in ordine alla scelta delle ditte da invitare alle gare e all'affidamento di lavori o forniture e organizza la complessiva attività contrattuale del Comune indicando gli atti da predisporre nella fase istruttoria ed il funzionario che materialmente forma i medesimi.

ART. 8 **Repertorio**

1. Nel repertorio ufficiale dei contratti, da tenersi con l'osservanza della legge notarile e della legge del registro, sono annotati gli atti contrattuali soggetti a registrazione in termine fisso.
2. Le scritture private non soggette a registrazione in termine fisso sono annotate in un separato repertorio da tenersi con le modalità disposte dal Segretario.
3. Le annotazioni dei predetti repertori possono eseguirsi con strumenti informatici, osservate le disposizioni della legge notarile per il repertorio ufficiale.
4. Gli originali degli atti annotati nei due repertori sono conservati presso l'ufficio di segreteria con le modalità previste dalla legge notarile.

ART. 9 **Determinazione a contrattare**

1. Nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, il Consiglio comunale, la Giunta e **il Segretario Comunale assumono la determinazione** a contrarre di cui all'art.68 dello Statuto.
2. La **determinazione** di cui al primo comma deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire nonché le ragioni di opportunità che giustificano la sua conclusione;
 - b) l'oggetto del contratto con la precisazione degli elementi e delle clausole contrattuali ritenute essenziali; ciò costituisce il progetto di contratto, che può far riferimento al capitolato speciale o al foglio patti e prescrizioni ove esistono o essere costituito da uno schema da allegare alla delibera stessa ovvero da un testo predisposto dalla controparte;
 - c) il richiamo al provvedimento di approvazione del piano finanziario dell'investimento, nei casi in cui le norme in vigore ne richiedono la preventiva approvazione oppure i motivi per i quali esso non è richiesto;
 - d) la modalità di scelta del contraente; ove si tratti di affidare lavori, servizi o forniture tramite successivo esperimento di gara, la delibera indica il sistema prescelto;
 - e) il responsabile del procedimento che provvede agli adempimenti contrattuali;
 - f) il soggetto incaricato della stipulazione del contratto e la forma del medesimo.

3. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo, oltre ai pareri richiesti dalla normativa vigente:
- l'espressa indicazione della spesa che lo stesso comporta e l'impegno sul pertinente capitolo di bilancio;
 - le attestazioni e quanto altro prescritto, nel caso di opera pubblica, in ordine alla sua conformità urbanistica del progetto, alla pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, se ricorre il caso.
4. Per l'esecuzione di opere o lavori pubblici da eseguirsi in economia è richiesta la preventiva **determinazione** che li autorizza. Per le altre spese da effettuarsi in economia, la Giunta adotta annualmente la delibera preventiva di cui al primo comma dell'art. 81 e si procede quindi alla stipula di autonomi contratti secondo quanto previsto dal successivo titolo VI° e dal regolamento di contabilità.
5. La predisposizione delle delibere relative agli acquisti e alle forniture è effettuata, con relativa attività istruttoria, dall'unità organizzativa cui si riferisce l'acquisto, fatta salva la competenza generale dell'Ufficio di Ragioneria nel caso in cui l'operazione non sia riferibile ad uno specifico settore.

ART. 10

Principi generali applicabili ai contratti

1. I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovazione. E' ammesso prevedere la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per la parte privata. E' altresì ammesso prorogare o rinnovare contratti in scadenza nel rispetto delle norme che consentono la trattativa privata, previa assunzione di specifica delibera a contrattare.
2. I contratti debbono prevedere il pagamento a carico del terzo obbligato di una somma a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione della prestazione secondo quanto indicato nell'art. 39.
3. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo diversa motivata determinazione contenuta nella deliberazione a contrattare. Essi debbono comunque contenere una clausola di revisione periodica del prezzo, da effettuarsi a seguito di istruttoria del responsabile dell'ufficio interessato sulla base delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.
4. Nel caso in cui siano stati stipulati contratti ad esecuzione continuata o periodica, le variazioni nelle prestazioni dedotte in contratto vincolano le parti entro il limite del quinto del valore originario. Ove le variazioni superino detto limite, le parti possono recedere dal contratto restando obbligate per le sole prestazioni a cui sono tenute alla data del recesso. Rimangono salvi il limite del 50% di cui all'art. 21, secondo comma, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 per prestazioni integrative o complementari nonché le disposizioni in materia di lavori pubblici.

5. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.
6. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti al fine di eludere l'applicazione delle norme di legge e del presente regolamento.

ART. 11

Definizione delle controversie

1. I capitoli d'onere e i contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione dei contratti che sorgono tra la controparte e l'Amministrazione comunale mediante clausola compromissoria, salvo che la legge non preveda altrimenti.
2. Ove sia presente la clausola compromissoria, i contratti dovranno prevedere la possibilità di esperire, su istanza della controparte, il tentativo di definizione della controversia in via amministrativa, che consiste nella sottoposizione della questione alla Giunta comunale. La Giunta decide in via definitiva la posizione che assume il Comune in ordine alla controversia con deliberazione da adottarsi sulla base dell'istanza motivata dal contraente e delle osservazioni del Segretario comunale, dei funzionari comunali o del direttore dei lavori e da assumersi entro un determinato termine, stabilito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, dai capitoli d'onere e dai contratti, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.
4. Le disposizioni del presente articolo vanno espressamente richiamate nei contratti e vanno del pari espressamente accettate dalla controparte in specie per quanto riguarda la definizione in via amministrativa.
5. Per i contratti di appalto di opere e lavori pubblici si applicano le norme di legge in materia.

TITOLO II°

SCelta DEL CONTRAENTE

ART. 12

Modalità di scelta

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi vigenti.
2. La scelta del contraente avviene tramite:
 - a) procedure aperte (pubblici incanti o asta pubblica)
 - b) procedure ristrette, tramite licitazione o appalti concorso;
 - c) procedura negoziata, detta anche trattativa privata.
3. I predetti sistemi non si applicano ai contratti in economia di cui al successivo Titolo VI°.
4. Nelle procedure aperte può presentare offerta ogni ditta in possesso dei requisiti prescritti nel bando. Nelle procedure ristrette sono accoglibili soltanto le offerte delle ditte invitate. Nelle procedure negoziate con previa pubblicazione di un bando, l'Amministrazione aggiudicatrice negozia con le ditte che manifestano il proprio interesse, mentre in quelle senza pubblicazione di un bando, l'Amministrazione negozia con una o più ditte di sua scelta.

ART. 13

Asta pubblica - Procedura aperta

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noto, tramite pubblicazione del bando di gara, gli elementi essenziali del contratto cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato la migliore offerta economica, se in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
2. Il procedimento di gara e l'aggiudicazione sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.
3. Non è ammesso il ricorso all'asta pubblica per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria.
4. L'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente per i contratti comportanti entrate per il Comune, salvo che nella deliberazione a contrattare, non si

ritenga motivatamente di adottare altro procedimento previsto dal presente regolamento.

5. L'aggiudicazione avviene unicamente con il criterio della migliore offerta economica.
6. I risultati dalla gara non sono soggetti ad alcuna approvazione.

ART. 14 **Licitazione**

1. La licitazione è una gara a concorso limitato, alle quali partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando o dall'avviso di gara, sono state invitate dall'Amministrazione comunale a presentare offerta.
2. Ove la deliberazione a contrattare preveda che l'aggiudicazione si fondi su altri criteri oltre al prezzo, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i concorrenti dovranno completare in sede di offerta il contenuto del contratto. Può essere altresì autorizzata la facoltà per le ditte di proporre varianti. In tali casi l'Amministrazione specifica nell'avviso di gara e/o nell'invito tutti i criteri di aggiudicazione predefinendone l'importanza loro attribuita.
3. In materia di lavori pubblici, alla licitazione si dà luogo sulla base di un progetto esecutivo.
4. Il procedimento di gara è disciplinato dalle norme vigenti in materia ed i risultati della gara non sono soggetti ad alcuna approvazione.

ART. 15 **Appalto - concorso**

1. Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma in materia di lavori pubblici, si fa luogo ad appalto - concorso allorché, per le ragioni indicate nella deliberazione a contrattare, appaia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecnico-scientifiche da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo o della proposta di vendita in vista della determinazione dell'oggetto e del contenuto contrattuale ovvero allorché siano richiesti particolari mezzi di esecuzione. In tali casi, con la deliberazione è approvato il progetto o la proposta di massima al quale fa rinvio l'avviso di gara. Ai concorrenti è pertanto demandato il compito di definire con la loro offerta in modo compiuto ed esaustivo l'oggetto del contratto, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. In materia di lavori pubblici si fa luogo ad appalto-concorso allorché appaia opportuno demandare alle competenze tecnico-scientifiche degli offerenti

l'elaborazione del progetto esecutivo, ovvero quando appaia opportuna la scelta di elementi strutturali o di impianti comunque necessari alla funzionalità dell'opera o dei lavori sulla base, oltretutto del prezzo, anche di requisiti tecnici e qualitativi dell'offerta. La gara è esperita sulla base di un progetto preliminare o definitivo, secondo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia.

3. I procedimenti di gara sono disciplinati dalla normativa provinciale in materia di contratti della Provincia Autonoma di Trento nonché dalle norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale. Per quanto compatibili, si applicano inoltre all'appalto-concorso le norme relative alla licitazione privata.
4. L'aggiudicazione è disposta dalla Giunta comunale su parere della Commissione di cui all'articolo 25. La Giunta può discostarsi dal parere della Commissione solo per motivi di legittimità. Può comunque disporre di non procedere ad alcuna aggiudicazione ove ritenga che nessuna delle offerte sia completamente rispondente alle esigenze rappresentate nella deliberazione a contrattare e in tal caso dispone la rinnovazione della gara integrandola con prescrizioni più dettagliate.

ART. 16

Trattativa privata - Procedura negoziata

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o con la ditta ritenuti idonei, previo confronto concorrenziale ove prescritto o se ritenuto opportuno.
2. In materia di lavori pubblici il ricorso a tale procedura è consentito nei particolari casi indicati nel primo e secondo comma dell'art. 52.
3. L'acquisizione di beni e servizi tramite trattativa privata è ammessa nei casi indicati nell'art. 87.
4. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata per l'alienazione degli immobili comunali nei casi indicati nell'art. 67, ultimo comma, dello Statuto.
5. La trattativa privata tramite confronto concorrenziale è preliminarmente autorizzata con la **determinazione** di cui all'art. 9.
6. I risultati del confronto concorrenziale non sono soggetti ad approvazione.
7. Nei casi in cui è consentita la trattativa diretta, la **determinazione** a contrattare individua il soggetto ritenuto idoneo e autorizza la stipula del contratto **specificandone** le condizioni.
8. In tutti i casi la **determinazione** a contrattare indica espressamente le motivazioni e i presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

ART. 17
Responsabile del procedimento

1. Nel bando e nell'invito di gara viene indicato il nominativo del funzionario designato quale responsabile del procedimento, ai sensi dei successivi commi.
2. Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, il segretario comunale è il responsabile delle procedure d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, quinto comma.
3. Gli atti relativi alla partecipazione agli appalti indetti dal Comune sono posti alla libera visione dei concorrenti, i quali possono chiedere al responsabile del procedimento il rilascio di copie dei medesimi con libertà di forme.

ART. 18
Tornata di gare

1. La **determinazione** a contrattare può disporre che per contratti ad oggetto similare si proceda mediante tornata di gare.
2. Il bando e l'invito dispongono in tal caso che le ditte invitate a più di una gara possano presentare la documentazione prescritta a corredo dell'offerta solo per la prima delle gare cui intendono concorrere.
3. Il bando e l'invito possono disporre che la ditta aggiudicataria di una gara sia esclusa dalle successive. Solo in tal caso la cauzione provvisoria, ove sia prevista, può essere costituita solo per la prima gara cui si concorre. La cauzione va però costituita con riferimento espresso alla tornata di gare. Tale sistema è applicabile alle gare soggette alla disciplina comunitaria solo in quanto sia con essa compatibile.
4. Per l'ordine di svolgimento delle gare si considera l'importo a base d'asta ponendo quindi al primo posto la gara di importo più elevato con le altre a seguire.
5. Si possono adottare, per quanto compatibili, le stesse modalità nel caso di una prestazione complessiva che viene divisa in lotti, fermo restando il principio di cui all'art. 10, ultimo comma, del presente regolamento.
6. Indipendentemente dall'espressa indicazione di una tornata di gare, è ammesso che una ditta invitata contemporaneamente a più gare che si svolgono nella stessa giornata, presenti la documentazione prescritta, con eccezione della cauzione provvisoria, solo alla prima delle gare cui partecipa.

ART. 19
Bandi di gara

1. Il bando è l'atto fondamentale della procedura di gara e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della medesima.
2. Nei casi in cui la normativa vigente richieda la pubblicazione del bando di gara, esso è predisposto dal segretario comunale in collaborazione con la struttura competente in relazione alla tipologia del negozio che si andrà a stipulare, fermo restando che esso deve contenere gli elementi prescritti dalle norme vigenti.
3. Esso è approvato **con provvedimento del Segretario comunale che lo sottoscrive.**
4. Della pubblicazione del bando è responsabile il Segretario.
5. La pubblicazione del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia di appalti di opere pubbliche nonché di fornitura di beni e servizi, tenute presenti le diverse modalità e i diversi termini stabiliti per le gare a rilevanza comunitaria. In virtù dell'interesse del Comune di attivare la più ampia partecipazione alle gare e, conseguentemente, alla prequalificazione, l'Amministrazione può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi diffusione locale e/o nazionale, ancorchè tale forma di pubblicità, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.

ART. 20
Istanze di partecipazione e inviti alla gara

1. I requisiti necessari per la partecipazione sono di regola comprovati dalle ditte nella forma di dichiarazione successivamente verificabile, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. La domanda deve pervenire a pena di esclusione al protocollo comunale entro il termine prescritto. L'Amministrazione non risponde di ritardi addebitabili ai vettori pubblici o privati o a disguidi postali.
3. Nelle gare a rilevanza non comunitaria l'Amministrazione può prevedere nel bando che le richieste di invito inviate tramite telegramma o fax non vengano accettate se la documentazione richiesta comunque non pervenga entro il termine di scadenza stabilito dal bando stesso.

4. L'Ufficio Protocollo è responsabile della ricezione delle domande, dell'annotazione del giorno e ora del ricevimento e dell'intangibilità dei plichi che vanno consegnati in blocco al segretario comunale dopo la scadenza dei termini.
5. La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta da bollo di valore competente e contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritte da chi legittimamente sia autorizzato. Eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
6. Durante l'espletamento delle procedure concorsuali è vietato, prima della definitiva scelta del contraente, comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che sono stati invitati o che hanno presentato offerta.
7. L'esame delle domande e la eventuale selezione dei concorrenti è effettuata, secondo le modalità e nei casi previsti dalle norme vigenti, da una commissione composta dal Segretario comunale e da due funzionari responsabili di ufficio, di cui almeno uno del servizio competente per l'espletamento della procedura. Sulla base delle risultanze del verbale, sottoscritto da tutti i commissari, il Segretario comunale assume la relativa motivata determinazione e dirama gli inviti a presentare offerta.
8. Ai sensi della L.R. 31 luglio 1993 n.13 il responsabile del procedimento comunica alle ditte escluse, entro 10 giorni, le motivazioni del mancato invito.
9. Ove necessiti provvedere, nei casi previsti dalla legge, ad integrare il numero dei concorrenti per raggiungere almeno il numero minimo richiesto dalle norme vigenti, per la scelta delle ditte si applicano i criteri stabiliti dal successivo articolo 21 e il relativo elenco è approvato con determinazione del Segretario comunale. Possono essere invitate anche le ditte escluse in fase di prequalifica nel caso in cui l'esclusione sia dipesa da incompletezza della domanda e dei documenti presentati.

ART. 21

Scelta discrezionale delle ditte

1. Ove l'Amministrazione debba discrezionalmente procedere alla scelta delle ditte da invitare per procurarsi beni e servizi o per realizzare un'opera o un lavoro, l'invito è rivolto a ditte iscritte negli appositi elenchi di cui al secondo comma, secondo i criteri indicati nei commi successivi.
2. L'Ufficio Tecnico comunale cura la predisposizione degli elenchi delle ditte cui richiedere la presentazione di offerte per l'esecuzione di opere o per l'acquisizione di beni, forniture e servizi. Gli elenchi sono articolati per tipologia di lavoro o di beni, forniture o servizi, e per classi di importo. Al responsabile dell'Ufficio Tecnico è rimessa la responsabilità di accertare i requisiti delle ditte, di disporre la cancellazione

di chi non possieda i requisiti, di aggiornare gli elenchi, sentiti i responsabili degli altri uffici.

3. La formazione degli elenchi non pregiudica la facoltà dell'Amministrazione di procedere motivatamente all'invito di ditte non inserite negli elenchi suddetti in relazione alla natura e all'oggetto del singolo contratto. In tal caso le ditte medesime sono successivamente inserite negli elenchi.

4. La scelta delle ditte da invitare è effettuata di norma dal Segretario comunale, con propria determinazione, sentito il responsabile del servizio o dell'ufficio interessato il quale esprime il proprio parere, o dai responsabili d'ufficio nei casi indicati nel successivo sesto comma. La scelta è effettuata discrezionalmente, secondo motivi di opportunità e sulla base di valutazioni tecnico - economiche, in relazione al tipo, natura ed entità dell'appalto o della fornitura, garantendo ove possibile un criterio di rotazione avuto peraltro riguardo ai risultati di eventuali precedenti rapporti contrattuali e alla insussistenza di inadempienze precedentemente accertate.

5. La disciplina indicata nei commi precedenti si applica alla scelta delle ditte che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare nei seguenti casi:

- a) nei confronti concorrenziali o gare ufficiose e nei sondaggi informali;
- b) nelle procedure negoziali non soggette alla pubblicazione preliminare del bando;
- c) quando trattasi di integrare gli inviti a partecipare a gare di appalto, ai sensi dell'art. 20, nono comma.

6. I principi indicati nel precedente quarto comma sono applicabili anche nei casi in cui i responsabili d'ufficio sono autorizzati ad interpellare e ad invitare direttamente, scegliendo il contraente, una o più ditte per la fornitura di beni o servizi o per l'esecuzione di lavori, anche nell'ambito delle spese in economia di cui al Titolo VI°, e ad effettuare i conseguenti ordinativi.

ART. 22

Acquisizioni ricorrenti di beni e servizi

1. Per l'acquisizione di beni e forniture che costituiscono oggetto di acquisizioni ricorrenti per l'ordinario funzionamento delle strutture e dei servizi comunali, disposte anche sulla base di programmi periodici di spesa, si procede con il sistema dell'economia nei limiti e con le modalità stabilite nel Titolo VI° del presente regolamento.

ART. 23

Norme relative alle commissioni di gara.

- 1. Ai sensi dell'articolo 22, terzo comma della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e dell'articolo 68 dello Statuto, la presidenza delle commissioni di gara spetta normalmente al Segretario comunale.**
2. Ove necessari, o sia ritenuta opportuna, la nomina di esperti esterni in seno alle commissioni di gara, provvede la Giunta comunale con specifica delibera.

ART. 24

Commissione per le aggiudicazioni non discrezionali

1. Nell'asta pubblica e nella licitazione e nelle analoghe procedure comunitarie in cui sia prescelto il criterio dell'aggiudicazione alla migliore offerta economica sul corrispettivo posto a base della gara, la commissione di gara è composta dal Presidente e da altri due membri, che fungono anche da testimoni.
2. I due membri sono designati dal Segretario e scelti tra i responsabili d'ufficio, di cui uno dell'Ufficio Ragioneria.

ART. 25

Commissione per le aggiudicazioni discrezionali

1. Nell'appalto - concorso nonché nella licitazione e nelle analoghe procedure comunitarie in cui sia prescelto il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara è formata da un numero dispari di membri tecnici di norma non superiore a cinque ed è nominata con deliberazione della Giunta comunale.
2. Gli altri membri sono scelti tra i responsabili d'ufficio dell'Amministrazione comunale ed esperti esterni dotati dalla necessaria professionalità e competenza tecnico - giuridica.

ART. 26

Commissione nella gara ufficiosa

1. Nelle gare ufficioso preordinate alla conclusione del contratto per trattativa privata o procedura negoziata, la commissione è presieduta dal Segretario comunale che ne

chiama a far parte funzionari amministrativi o tecnici scelti tra i responsabili d'ufficio, uno dei quali è il responsabile della struttura interessata all'opera o alla fornitura oggetto della gara.

2. La commissione opera con libertà di forme, purchè sia in ogni caso assicurata la pubblicità e la trasparenza delle operazioni nonchè la parità di trattamento tra i concorrenti.
3. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali.
4. Il presente articolo si applica anche alle gare ufficiose previste per i lavori e le forniture di cui ai successivi Titoli VI° e VII°.

ART. 27

L'inoltro e la presentazione delle offerte

1. La presentazione delle offerte è effettuata nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalla lettera di invito o dal bando di gara.
2. Nei casi in cui è consentita la trattativa diretta, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 21, le offerte possono essere acquisite direttamente dagli uffici sia mediante offerta scritta in carta semplice che comunicazione telefax. In casi di urgenza l'offerta può essere acquisita anche a mezzo telefono. Il funzionario responsabile redige una relazione/proposta da sottoporre all'organo competente ad adottare i successivi atti per la definizione del contratto.
3. I termini previsti per la presentazione sono perentori e conseguentemente l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente. Tale avvertenza è inserita nell'invito.
4. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta fa fede il timbro di arrivo con l'attestazione del giorno e dell'ora di ricevimento, apposta dall'addetto al protocollo.
5. In carenza di apposite norme, i termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle gare sono determinati dal responsabile del procedimento o, nel caso si tratti di lavori pubblici, dal coordinatore unico, sulla base del principio di conferire un termine congruo, in grado cioè di consentire la presentazione di offerte serie e ragionate, tenuta presente la natura e l'importanza del singolo appalto.
6. Possono essere presentate offerte successive, modificative o integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:
 - a) che la successiva o ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;
 - b) che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge o di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare

affidamento e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.

7. Non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte in quanto l'Amministrazione non sarebbe in grado di interpretare la reale volontà del concorrente.
8. Ai sensi dell'art. 75 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 le offerte nelle procedure di asta pubblica o di licitazione debbono pervenire al protocollo comunale non più tardi del giorno precedente a quello in cui si tiene la gara, in piego sigillato con ceralacca e controfirmato sul lembo o sui lembi di chiusura da chi ha sottoscritto l'offerta, al fine di garantire l'autenticità e l'impossibilità di manomissione del plico stesso.

ART. 28

Verbale di gara e aggiudicazione

1. Per ognuno dei procedimenti concorsuali di cui agli articoli precedenti viene steso il processo verbale in cui si descrivono in modo sintetico ma esauriente le operazioni svolte, le questioni sorte e le decisioni prese. Al verbale sono uniti l'avviso o il bando di gara nonché l'elenco delle ditte invitate e partecipanti. Le offerte ricevute sono conservate agli atti. Vi è altresì unita l'eventuale scheda segreta dell'Amministrazione nonché la documentazione necessaria per dare ragione delle decisioni assunte.
2. Dal verbale deve risultare che le buste sigillate contenenti l'offerta, ed eventualmente il progetto, sono state aperte dopo l'avvenuto accertamento - relativo a tutti i concorrenti - dalla regolarità della documentazione presentata e dei requisiti per la ammissione alla gara. Nel caso in cui un concorrente debba essere escluso, l'offerta presentata dal medesimo rimane chiusa.
- 3. Il verbale è sottoscritto dai membri della commissione e dagli eventuali testimoni.**
4. L'aggiudicazione effettuata dall'autorità che presiede la gara non necessita di approvazione, salvo quanto previsto nel comma successivo o da diverse disposizioni di legge.
5. Nel caso in cui dalla gara derivi un aumento di spesa, se consentito dalla legge, l'aggiudicazione è da intendersi provvisoria in quanto necessita di specifica delibera della Giunta comunale che approvi il maggior onere.
6. Nei casi di urgenza la Giunta può autorizzare la stipulazione del contratto così come l'inizio della sua esecuzione anche in pendenza dell'adozione del provvedimento che autorizza ed impegna a bilancio la maggiore spesa scaturita dalla gara. L'Amministrazione non può peraltro essere impegnata dai suoi organi se non entro i limiti di spesa autorizzati.

ART. 29
Norme di garanzia nelle gare. Interpretazione.

- 1. In quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara, le disposizioni che disciplinano le modalità di gara come risultanti dalle norme vigenti, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, salvo quanto previsto nei commi successivi.**
- 2. Nel caso in cui fosse dubbio il carattere tassativo o meno di una norma del bando, va prescelta l'interpretazione più favorevole all'ammissione del maggior numero di partecipanti alla gara.**
- 3. Le formalità prescritte in ordine alla documentazione da presentare rilevano, ai fini dell'esclusione dalla gara, solo quando rispondono ad un particolare interesse dell'Amministrazione e garantiscono la parità dei concorrenti nonché in tutti i casi in cui le stesse sono espressamente stabilite a pena di esclusione nel bando o nell'invito di gara.**
- 4. Fatte salve le ipotesi di esclusione della gara indicate espressamente nel bando o nell'invito, nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta o non corretta, il Presidente può invitare i concorrenti a regolarizzare meri errori formali o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione stessa, anche completandola.**
- 5. Il Presidente di gara potrà comunque sempre disporre l'esclusione del concorrente a causa di inosservanza del modalità prescritte per la presentazione della documentazione qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.**

TITOLO III°

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

ART. 30

Stipula del contratto

1. L'attività negoziale del Comune si svolge nelle due forme dei contratti ad evidenza pubblica e dei contratti in economia.
2. La forma contrattuale e il soggetto che stipula il contratto sono indicati nella deliberazione a contrattare di cui all'articolo 9.
3. La stipulazione dei contratti può avvenire:
 - a) in forma pubblica, a mezzo di notaio;
 - b) in forma pubblica amministrativa, con il ministero del Segretario comunale in qualità di ufficiale rogante, ai sensi del precedente art. 7;
 - c) secondo le modalità di diritto privato di cui al successivo quinto comma.
4. Il verbale delle aggiudicazioni di cui all'articolo 24 e 25 è atto pubblico. Il contratto che ne riproduce ed integra il contenuto è rogato in forma pubblica amministrativa dal Segretario comunale ed è stipulato per il Comune da chi ha presieduto la commissione di gara. Detti soggetti sono sostituiti qualora assenti o altrimenti impediti al momento della formalizzazione del contratto.
5. Negli altri casi la stipulazione può compiersi per scrittura privata mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto da una delle parti o mediante sottoscrizione, per accettazione, della delibera a contrattare oppure mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio. I contratti in economia sono disciplinati dal successivo art. 66.
6. I contratti possono essere stipulati con l'assistenza di un notaio:
 - a) nei casi in cui la legge o il regolamento espressamente lo prevedano;
 - b) quando sia previsto dalla deliberazione a contrarre di cui all'articolo 9;
 - c) su richiesta dell'altra parte contraente.Nei casi previsti dal presente comma, in rappresentanza dell'Amministrazione interviene il segretario comunale ai sensi dell'art. 68, sesto comma, dello statuto.
7. I contratti conclusi a seguito di trattativa privata possono essere stipulati anche in forma pubblica amministrativa qualora la natura del contratto, il suo contenuto e l'entità del corrispettivo richiedano pubblicità e autenticità.
8. Spetta al Segretario comunale, avvalendosi della collaborazione dei responsabili d'ufficio, predisporre il testo dei contratti, eventualmente completandone lo schema con gli elementi negoziali accidentali, anche in accordo con l'altro contraente.

9. I contratti sono stipulati entro i termini stabiliti dalla legge o, in mancanza, dall'Amministrazione comunale sulla base di quanto stabilito dalla delibera a contrattare, previa effettuazione degli accertamenti di cui alla legge 19 marzo 1990 n. 55, se dovuti.

ART. 31 **Cauzioni**

1. La cauzione provvisoria per la partecipazione a procedure di gara non è di norma dovuta. La deliberazione a contrattare o l'atto che ai sensi del presente regolamento attiva la procedura la può tuttavia imporre, ove sia ritenuta necessaria per garantire la serietà delle offerte, in misura comunque non eccedente il 10% del corrispettivo contrattuale. Per l'esecuzione di lavori pubblici si applicano le speciali norme vigenti in materia.
2. A garanzia dell'esatto adempimento dei contratti è di norma prestata idonea cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità stabilite dalla legge. Sono fatte salve le particolari disposizioni stabilite dalla L.P. 10 settembre 1993 n. 26, e successive modifiche, in materia di lavori da eseguirsi in economia.
3. Ove la legge non disponga diversamente, la misura della cauzione definitiva è commisurata all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dall'inadempimento della controparte ed è fissata in una percentuale del corrispettivo.
4. Fatta salva la particolare normativa in materia di lavori pubblici, possono essere esonerati dal prestare cauzione definitiva, senza obbligo di miglioramento, gli enti pubblici e le loro aziende, le società partecipate in via maggioritaria dal Comune, gli enti e le società che gestiscono servizi di interesse pubblico a livello nazionale e gli esercenti libere professioni.
5. Il Segretario Comunale può inoltre disporre l'esonero dalla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 54 ottavo comma del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per le forniture o i lavori da eseguirsi da ditte di notoria solidità, anche senza miglioramento del prezzo, nel caso di contratti di importo non superiore a 50 milioni di lire.
6. Per le cooperative la cauzione può essere costituita ai sensi dell'art. 5 del R.D. 8 febbraio 1923 n. 422.
7. Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa, per la quale non necessita la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, non si dà luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
8. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosca necessarie.

9. In caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto da cui sia derivato un danno all'Amministrazione, **con provvedimento del Segretario Comunale** è disposto l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, introitandola nel bilancio comunale previo realizzo dei mezzi costituiti in garanzia ovvero esperimento dell'azione a carico del fidejussore.
10. L'esecutore di lavori pubblici è altresì obbligato, in vigenza dell'art. 30 terzo comma della legge 11 febbraio 1994 n. 109, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo indicato nella norma medesima. Tale forma di garanzia trova applicazione secondo modalità e tempi stabiliti dalla normativa nazionale.
11. **Lo svincolo della cauzione è effettuato con provvedimento del Segretario Comunale.**

ART. 32 **Capitolati d'oneri.**

1. I capitolati generali contengono le clausole e le condizioni da applicarsi indistintamente a tutti i contratti di un determinato tipo e sono quindi esaustivi del contenuto relativo, salvo gli elementi che i capitolati stessi rimettono alla determinazione delle parti. Detti capitolati sono approvati dal Consiglio comunale in forma di regolamento.
2. La disciplina dei capitolati generali è applicabile al singolo rapporto contrattuale ed è quindi opponibile al contraente a condizione che il contratto la richiami espressamente e che espressamente il contraente abbia dichiarato di accettarla, secondo quanto previsto dall'art. 1341 del codice civile.
3. I capitolati speciali sono predisposti per la stipula di uno specifico e ben definito contratto, preconstituendone il contenuto salvo gli elementi accidentali da inserire a seguito della scelta del contraente. Spetta alla Giunta comunale l'approvazione dei capitolati speciali.

ART. 33
Spese contrattuali e diritti di segreteria

1. Il contraente privato deve provvedere al deposito delle spese contrattuali a suo carico nell'ammontare presunto determinato dall'Ufficio di segreteria.
2. Le spese contrattuali sono quelle relative alle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, ai diritti di segreteria per il rogito del contratto, per le sue copie ed allegati e per i procedimenti catastali e tavolari. Sono altresì spese contrattuali quelle da sostenersi per l'accesso all'Ufficio del Registro.
3. Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. Il deposito delle predette somme deve risultare da apposito registro esistente nell'ufficio economato. I prelevamenti si fanno con buoni firmati dal segretario e dall'economo. Ogni buono deve indicare il cognome e nome del depositante, l'ammontare del deposito, l'oggetto cui esso si riferisce, il numero corrispondente del registro dei depositi e quello delle bollette di incasso nonché i prelevamenti già avvenuti in precedenza.
5. Per le imposte dovute all'Ufficio del Registro, è ammesso che il contraente provveda a depositare il relativo importo mediante assegno circolare intestato all'Ufficio del Registro stesso.
6. Al termine del procedimento contrattuale il Segretario comunale presenta al contraente il rendiconto delle spese, provvedendo per i conguagli necessari.
7. **Su tutti i contratti, salvo quelli stipulati da un notaio, nonché sugli altri atti soggetti all'imposizione secondo quanto previsto dalla Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604 sono dovuti i diritti di segreteria. Al Segretario rogante spetta una quota dei diritti di segreteria secondo quanto indicato nell'art. 166, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche.**

ART. 34
Adempimenti successivi alla stipulazione

1. Avvenuta la stipulazione, il Segretario comunale cura i seguenti adempimenti, in relazione alla tipologia del contratto:
 - a) registrazione dei contratti che ne sono soggetti, nel termine fisso di 20 giorni;
 - b) predisposizione e presentazione delle istanze tavolari e catastali;

- c) comunicazione al questore entro le 48 ore dei trasferimenti e locazioni riguardanti edifici;
- d) comunicazione al questore dei trasferimenti di terreni;
- e) comunicazione al Sindaco dei contratti comportanti frazionamento di aree;
- f) comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della legge 30 dicembre 1991 n. 413 dei contratti di appalto di opere e servizi;
- g) segnalazione all'Ufficio Imposte Dirette dei contratti di alienazione di immobili i cui redditi non sono stati regolarmente denunciati;
- h) comunicazione dell'avvenuta stipula dei contratti di appalto all'INPS, INAIL, all'Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e, nel caso la ditta sia iscritta alla Cassa Edile, all'ente medesimo;
- i) altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 35

Efficacia del contratto, vigilanza e autotutela

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo al Comune all'atto della stipulazione definitiva. Fino a tale momento la **determinazione** a contrattare e gli altri atti del procedimento possono essere revocati per motivate ragioni di pubblico interesse.
2. L'esecuzione del contratto deve essere diretta e controllata in modo tale che la prestazione effettuata sia esattamente conforme a quella dedotta in contratto, salvo eventuali scelte discrezionali che il contratto stesso rimette alla decisione del Segretario o del funzionario responsabile, che comunque non debbono comportare nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione.
3. Verificandosi casi impreveduti che richiedono varianti contrattuali, sia qualitative che quantitative, i soggetti di cui al comma precedente adottano gli atti e le iniziative prescritte dalle leggi vigenti. I casi di somma urgenza sono fronteggiati con le disposizioni idonee al caso e sulle quali richiede agli organi competenti l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione in sanatoria entro 30 giorni. In difetto, delle obbligazioni che ne conseguono risponde direttamente il funzionario.
4. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la Giunta comunale con propria deliberazione può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto. In tal caso, salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità.
5. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse del Comune, la Giunta comunale, previa diffida, può disporre che l'esecuzione avvenga d'ufficio, ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

ART. 36
Pagamento del corrispettivo

1. Il contratto può prevedere che il pagamento sia eseguito in unica soluzione a prestazione interamente adempiuta oppure in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo rateazioni prestabilite.
2. Gli uffici competenti, in relazione alle finalità per le quali fu assunto il relativo impegno, curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni a cui è subordinato l'obbligo per l'ente di disporre il relativo pagamento, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per il pagamento.
3. E' comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo della prestazione l'accertamento della regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 40.
4. A valere sul corrispettivo contrattuale possono essere corrisposte anticipazioni o acconti nei limiti, secondo le modalità e con le garanzie stabilite dalle norme vigenti. La garanzia ricomprende anche l'IVA, quale accessorio al prezzo del contratto.
5. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento della prestazione, secondo le modalità stabilite in convenzione.

ART. 37
Revisione dei prezzi e variazioni contrattuali

1. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.
2. La revisione prezzi è ammessa entro i limiti stabiliti dal Codice Civile. Sono fatte salve le norme speciali in materia di opere pubbliche.
3. Nei contratti di durata è consentito, salve contrarie disposizioni di legge, che l'adeguamento dei prezzi alle mutate situazioni di mercato o alle variazioni del potere di acquisto della moneta sia disciplinato in via convenzionale.
4. I contratti ad esecuzione continuata o periodica debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo secondo quanto disposto dalla legge.
5. Le variazioni del corrispettivo e del contenuto contrattuale sono previamente autorizzate dalla Giunta comunale o dal funzionario responsabile o dal direttore dei lavori con le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti, secondo le rispettive competenze.

ART. 38
Cessione del contratto e subappalto

1. Salvo che non sia diversamente disposto dalla deliberazione di cui all'art. 9, dopo l'aggiudicazione o la stipulazione può farsi luogo a cessione del contratto, con riguardo all'intera prestazione o ad una parte di essa, limitatamente a casi tecnici documentabili, a condizione che l'Amministrazione esprima il proprio consenso con delibera di Giunta e che il cessionario o il subcontraente siano in possesso dei requisiti prescritti.
2. La cessione del contratto di appalto di opere pubbliche è vietata, a pena di nullità.
3. La legge disciplina le condizioni e le modalità relative al subappalto.

ART. 39
Termini di esecuzione e penali

1. I contratti debbono prevedere i termini per l'esecuzione delle prestazioni da fornirsi alla pubblica Amministrazione, anche mediante rinvio al capitolato speciale.
2. In caso di ritardo il contraente è tenuto a risarcire l'Amministrazione a termini di contratto o di capitolato. L'importo della penale è trattenuto sul prezzo che il Comune è tenuto a corrispondere per la prestazione contrattuale.
3. Di norma l'importo della penale non può superare il dieci per cento del corrispettivo contrattuale. La determinazione e l'applicazione della penale spetta alla Giunta comunale.
4. La Giunta comunale può concedere, per comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, proroghe al termine assegnato contrattualmente. Nel caso di appalto di opere pubbliche, la proroga è concessa previa acquisizione del parere del direttore dei lavori, secondo le previsioni di legge, e la domanda deve comunque essere presentata prima della scadenza del termine contrattuale, a pena di irricevibilità.
5. Ove nei contratti venga previsto, quale elemento accidentale del negozio, il pagamento di una penale a carico della controparte che si rende responsabile di inadempimento, negligenza o ritardi, si dovrà sempre prevedere di fare salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per ed in causa dell'inadempimento stesso.
6. **I provvedimenti indicati nei commi 3 e 4 del presente articolo sono assunti dal Segretario comunale, qualora quest'ultimo abbia adottato la preliminare deliberazione a contrarre.**

ART. 40
Collaudo e accertamento della regolare
esecuzione della prestazione

1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per le prestazioni o le forniture rese deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione delle stesse, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità.
2. L'accertamento di cui al primo comma si esegue mediante attestazione rilasciata da un funzionario dell'ufficio competente e, relativamente alle opere pubbliche, dai soggetti previsti dalle norme vigenti in materia.
3. In materia di appalti di lavori pubblici, inoltre, la liquidazione del saldo è soggetta ai particolari adempimenti indicati nell'art. 62.
4. Per prestazioni particolarmente complesse, la Giunta può nominare una commissione di collaudo di due o tre componenti. La nomina della commissione è invece obbligatoria ove ciò sia previsto dalla legge.
5. In tutti i casi è ammessa la collaudazione anche in corso di esecuzione del contratto.

TITOLO IV°

IL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI.

ART. 41

Appalto di lavori pubblici e normativa applicabile

1. Si considerano appalti di lavori pubblici i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra l'Amministrazione e una impresa fornita dei requisiti richiesti dalla legge, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori sulla base di un progetto esecutivo.
2. Il presente capo disciplina l'esecuzione dei lavori pubblici da parte di imprese idonee mediante contratto di appalto. I lavori pubblici possono altresì essere eseguiti mediante concessione, secondo quanto previsto dal titolo V° o con le forme dell'economia, ai sensi del titolo VI°.
3. Per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori pubblici si applica la normativa provinciale, nazionale e comunitaria vigente secondo quanto disposto all'articolo 2.
4. Le norme del presente regolamento disciplinano aspetti di dettaglio, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, anche in attuazione del disposto dell'art. 2, secondo comma, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m..
5. Nel caso in cui nel progetto di un'opera pubblica sia prevista la separata fornitura di materiali o attrezzature necessarie per l'esecuzione dell'opera, l'Amministrazione procede all'acquisto applicando la normativa in materia di contratti ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del presente regolamento e le disposizioni di cui al titolo VII°.

ART. 42

Progetti e capitolati

1. La progettazione si articola in preliminare, definitiva ed esecutiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I lavori e le opere pubbliche sono realizzati sulla base di esaustivi e specifici progetti esecutivi, che contengono gli elaborati indicati dalle norme vigenti e tutte le prescrizioni tecniche atte a definire puntualmente e completamente i lavori da eseguire.

3. L'esecutività del progetto è esplicitamente dichiarata dal tecnico che lo ha redatto ed è confermata dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Detta dichiarazione e detta conferma costituiscono presupposti di legittimità per ogni atto amministrativo successivo.
4. Prima dell'approvazione del progetto, deve essere acquisita la dichiarazione di conformità urbanistica prevista dalla normativa vigente.
5. Al progetto è allegato il capitolato speciale, predisposto in relazione alla specificità del contratto. Nel capitolato è inserito specificatamente il richiamo all'applicabilità, per quanto non disciplinato dal capitolato speciale stesso, al Capitolato generale dello Stato, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 **ovvero a quello approvato secondo le previsioni dell'art. 11 della L.R. 10.09.1993 n. 26.**
6. Nel progetto può essere motivatamente prevista la possibilità per l'Amministrazione di riservarsi la fornitura totale o parziale di determinati materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori.
7. Sono fatte salve le diverse specifiche disposizioni in materia relative all'esecuzione dei lavori in economia di cui al titolo VI°.

ART. 43

Aggiornamento dei prezzi di progetto.

1. Prima dell'inizio della procedura di affidamento dei lavori, l'Amministrazione è tenuta ad aggiornare i prezzi di progetto qualora sia trascorso più di un anno dalla data del progetto stesso. E' possibile peraltro prescindere da tale aggiornamento, qualora non siano trascorsi più di tre anni dalla data del progetto, previa acquisizione di motivata dichiarazione del progettista che attesti la congruità dei prezzi previsti nel progetto medesimo.
2. L'aggiornamento di cui al primo comma viene effettuato applicando ai prezzi del progetto il coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della L.P. 10 settembre 1993 n. 26, senza necessità di sottoporre nuovamente il progetto agli organi consultivi nel caso in cui l'importo complessivo di progetto non venga superato.
3. All'infuori del caso previsto dal primo comma, l'Amministrazione può comunque procedere all'aggiornamento dei prezzi di progetto ai sensi dell'art. 8 della legge 10 dicembre 1981 n. 741, fatta salva peraltro la necessità di motivare l'adozione di prezzi diversi o non previsti nell'elenco prezzi di cui all'art. 13 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e successive modifiche. L'approvazione avviene ai sensi dell'art. 51 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e successive modifiche.

ART. 44

Acquisizione dei beni immobili necessari alla realizzazione dell'opera pubblica

1. La disponibilità dei beni immobili da occupare per la realizzazione dell'opera pubblica costituisce presupposto indispensabile per potersi procedere all'invio degli inviti di gara. E' peraltro consentita la pubblicazione dei bandi diretti alla prequalificazione dei concorrenti anche indipendentemente da detta disponibilità.
2. Nel caso in cui i tempi per la procedura espropriativa siano incompatibili con l'urgenza dell'opera, può essere effettuata una trattativa con i proprietari per l'occupazione ovvero l'acquisizione del bene immobile a trattativa privata concordando prezzi equi in relazione all'indennità espropriativa, al beneficio derivante dall'accelerazione delle procedure e al differenziale di carico fiscale che grava sul venditore. La trattativa privata è in ogni caso perseguita in via preferenziale qualora i proprietari interessati siano in numero ridotto.
3. La deliberazione di acquisto a trattativa privata è di competenza della Giunta comunale nel caso in cui l'opera sia prevista nel programma generale delle opere pubbliche. L'acquisto è supportato da idonea perizia asseverata di stima.

ART. 45

Coordinatore unico e responsabile del procedimento

1. Per gli appalti di opere pubbliche il Segretario comunale svolge le funzioni di coordinatore unico, con le funzioni stabilite dalla legge e dal presente articolo. Egli è in particolare responsabile della regolarità delle procedure d'appalto, secondo quanto disposto dall'art. 7, quinto comma.
2. I funzionari nominati responsabili di singole fasi procedurali intermedie dovranno fornire al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso. Segnalano altresì eventuali disfunzioni o quant'altro possa compromettere il normale svolgimento degli interventi ed indicano al coordinatore i provvedimenti necessari a impedire il verificarsi di danni, ritardi o irregolarità nell'esecuzione del programma.
3. Il coordinatore unico in particolare:
 - verifica la copertura finanziaria delle opere;
 - accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari;
 - assume o propone i provvedimenti necessari a impedire il verificarsi di danni, ritardi o irregolarità nell'esecuzione del programma;
 - assicura il controllo, per quanto di propria competenza, sulle prestazioni di qualità e prezzo determinate con riferimento alla copertura finanziaria, ai tempi di realizzazione e alla correttezza delle procedure;
 - stabilisce i termini da inserire nei bandi di gara e negli inviti a presentare offerta;

- è responsabile degli adempimenti indicati nell'art. 7, sesto comma.

ART. 46 **Bandi e inviti di gara**

1. I bandi e gli inviti di gara per l'esecuzione di lavori pubblici sono predisposti, approvati, adottati e pubblicati secondo le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti e dai precedenti articoli 19, 20 e 21.
2. Nel caso di appalti di importo superiore a 2 milioni di ECU, l'Amministrazione provvede a far pubblicare il bando per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e in almeno un quotidiano a diffusione regionale.
3. Nei casi in cui la Giunta comunale deliberi di ridurre per motivi di urgenza i termini di ricezione delle offerte, le motivazioni dell'urgenza non debbono essere addebitabili a fatto proprio dell'Amministrazione.
4. Gli inviti sono spediti entro centoventi giorni dalla pubblicazione del relativo bando di gara. Scaduto tale termine la procedura deve essere rinnovata.
5. Unitamente al bando, la lettera di invito costituisce legge speciale del procedimento di gara.

ART. 47 **Requisiti per la partecipazione alle gare di appalto**

1. Ai concorrenti alle gare non può essere richiesta, **secondo la normativa vigente, un'iscrizione per classifica e categoria** superiore a quella in cui è ricompreso l'importo a base d'appalto. Lo stesso limite deve osservarsi anche nel caso di opere che richiedono il possesso della iscrizione ad una pluralità di categorie di lavori.
2. **E' in facoltà dell'impresa, che partecipi all'appalto** singolarmente o in qualità di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo ovvero quale aderente a consorzi assumere lavori di importo eccedente la propria iscrizione in misura non superiore al venti per cento dell'importo di iscrizione stesso.
3. **I requisiti di partecipazione sono diversificati, e specificatamente indicati dalla normativa vigente, secondo l'importo dell'appalto.**
4. L'importo complessivo delle iscrizioni richieste non può essere diversificato in ragione del fatto che l'impresa chieda di partecipare alla gara singolarmente ovvero riunita in associazione temporanea o consorzio, nè in ragione del territorio in cui essa ha sede o devono eseguirsi i lavori.

5. La normativa provinciale in materia di lavori pubblici disciplina i requisiti richiesti per la partecipazione agli appalti dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi.
6. Per categoria prevalente si intende la categoria, tra quelle previste dalla normativa vigente, che identifica l'opera da eseguire, connessa alla omogeneità dell'oggetto e alla funzionalità della stessa.
7. Qualora nell'appalto siano previste categorie specialistiche, scorporate dalla categoria prevalente, le lavorazioni comprese in tali categorie sono realizzate da ditte in possesso dei necessari requisiti secondo quanto previsto dal successivo articolo 49.
8. Quando i concorrenti ad una gara di appalto o ad un confronto concorrenziale debbano dichiarare la cifra d'affari in lavori o l'avvenuta esecuzione di lavori nella categoria prevalente o il costo del personale in un determinato periodo e all'atto della presentazione delle dichiarazioni richieste non siano disponibili i dati relativi all'anno immediatamente precedente come risultanti dalla documentazione indicata dalla normativa vigente per la fase della successiva verifica, si assumono in tal caso come base di riferimento i dati relativi agli ultimi anni per i quali esista disponibilità di documentazione. Tale possibilità deve essere specificatamente indicata dall'Amministrazione nel bando e nell'invito alla gara.

ART. 48

Raggruppamenti temporanei e consorzi.

1. Sono ammesse a presentare offerte nelle gare di appalto con le modalità e i requisiti stabiliti dalla legge anche imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti nonché i consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, regolati dalla legge 25 giugno 1909 n. 422 concernente "Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici" e dal regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278 e successive modifiche concernente "Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione di concorsi di cooperative per appalti di lavori pubblici", **i consorzi tra imprese artigiane di cui nella L. 08.08.1985 n. 443** e i consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile, con tutte le imprese consorziate o parte di esse.
2. La legge disciplina i casi in cui la partecipazione dei soggetti di cui al primo comma è esclusa o limitata. Non è comunque consentita la partecipazione in raggruppamento di imprese in possesso della sola iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.
3. E' vietata alla medesima impresa, ivi comprese le cooperative, la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di una associazione temporanea o consorzio, nonché la partecipazione contestuale alla stessa procedura sia in qualità di impresa

singola che in quella di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a consorzi.

4. Allo scopo di verificare il divieto di cui al terzo comma, i consorzi di imprese previsti dall'art. 2602 e seguenti del codice civile devono indicare all'atto della richiesta d'invito le imprese per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara. Nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909 n. 422 **e di consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 08.08.1985 n. 443**, i requisiti previsti per la partecipazione all'appalto devono essere riferiti ai consorzi e all'atto della richiesta di invito essi devono indicare le società cooperative per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti la sussistenza di una delle situazioni indicate nei precedenti commi 3 e 4, esclude dalla procedura le imprese che si trovano in situazione di incompatibilità.
6. I consorzi di imprese previsti dagli articoli 2602 e ss. del Codice Civile sono ammessi a partecipare alle procedure ristrette e negoziate alle stesse condizioni stabilite per i raggruppamenti temporanei d'impresa.
7. L'impresa invitata individualmente può successivamente presentare offerta quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo costituito anche con imprese non invitate. In tale ipotesi il possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del regolamento approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12 - 10 Leg. e l'insussistenza delle cause di esclusione sono dichiarati all'atto della formulazione dell'offerta.
8. Le imprese invitate in qualità di capogruppo di una riunione, non possono partecipare alla gara individualmente o come mandatarie di raggruppamento di composizione diversa da quello per cui sono state invitate, salvo quanto previsto al comma 9.
9. Le imprese invitate singolarmente o le imprese invitate in qualità di facenti parte di un'Associazione temporanea possono in ogni caso associare altre **imprese iscritte secondo la normativa vigente anche per categorie o importi diversi** da quelli richiesti nel bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati. Tale possibilità è ammessa anche nel caso in cui sia interdetta la partecipazione all'appalto alle associazioni di imprese.

ART. 49

Appalto con opere scorporabili

1. Anche nel caso di appalto con opere scorporabili, l'Amministrazione deve indicare nel bando la categoria prevalente.

2. Sino all'entrata in vigore della nuova normativa provinciale, si applica per gli istituti della categoria prevalente e delle opere scorporabili il DPR 25.01.2000 n. 34 e s.m.

ART. 50

Documentazione per la partecipazione alle gare di appalto e loro presentazione.

1. Nel caso di licitazione e appalto concorso, i concorrenti presentano la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara nella fase di prequalifica, cioè all'atto della formulazione della richiesta di invito.
2. Nel successivo invito a presentare offerta, l'Amministrazione richiede la presentazione della documentazione indicata nell'art. 21 del regolamento approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg. La dichiarazione relativa all'inesistenza delle cause di esclusione dovrà riferirsi al periodo intercorso tra la data della dichiarazione resa in sede di prequalifica e la presentazione dell'offerta stessa, fatti salvi i casi indicati nei successivi commi 3 e 4 e nell'art. 48, settimo comma.
3. Nel caso di procedura negoziata, la dichiarazione di cui al primo comma è richiesta dall'Amministrazione nell'invito a formulare offerta e presentata dai concorrenti all'atto della formulazione dell'offerta medesima.
4. Quando nella procedura di licitazione o appalto concorso l'Amministrazione debba provvedere ad integrare le domande pervenute ai sensi dell'art. 20, nono comma, si procede ai sensi del terzo comma del presente articolo, salvo che il responsabile del procedimento non ritenga di chiedere preliminarmente ai concorrenti che si intendono invitare di produrre la dichiarazione circa il possesso dei requisiti per partecipare alla gara.

ART. 51

Preselezione e integrazione degli inviti

1. Quando l'Amministrazione deve procedere ai sensi di legge alla selezione o all'integrazione dei concorrenti da invitare alle gare di appalto, trova applicazione quanto disposto dagli articoli 20 e 21 del presente regolamento.
2. Ove non pervenga più di una domanda di partecipazione la gara si intende deserta e in tal caso l'Amministrazione può prorogare i termini per la presentazione delle istanze, oppure ripetere la procedura di gara o procedere trattativa privata mediante effettuazione di un confronto concorrenziale tra almeno cinque imprese.

ART. 52

Norme particolari per la procedura negoziata.

1. Il ricorso alla procedura negoziata è consentito nei casi **e con le modalità previste dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario ovvero della normativa provinciale in materia di lavori pubblici.**
2. E' altresì consentita nei casi previsti dalla legislazione provinciale in materia di pubbliche calamità nonché in via generale, previo confronto concorrenziale tra almeno **dieci** imprese, per l'esecuzione di lavori pubblici di importo **inferiore a 1.000.000.= Euro.**
3. Di norma la trattativa privata è effettuata tramite confronto concorrenziale con almeno **dieci** ditte, scelte secondo quanto previsto nell'articolo 21. Nel caso in cui l'Amministrazione tratti direttamente con un solo soggetto, nella delibera a contrattare essa è tenuta a motivare specificatamente le ragioni di tale scelta.
4. La lettera di invito a partecipare al confronto concorrenziale contiene le modalità e le condizioni essenziali per partecipare alla gara e per l'esecuzione dei lavori. Essa è diramata e sottoscritta dal segretario comunale e dal responsabile del procedimento, se individuato in un diverso funzionario.
5. La gara ufficiosa si svolge con le modalità indicate negli articoli 26, 27 e 28.
6. Se al confronto concorrenziale non partecipa alcun soggetto, è ammessa la trattativa diretta con uno dei soggetti invitati o con altri interessati.

ART. 53 Verifica dei requisiti

1. L'Amministrazione, con nota del responsabile del procedimento da spedire entro dieci giorni dalla gara o dalla conclusione della procedura concorsuale, ne comunica l'esito all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria.
2. Il possesso dei requisiti per la partecipazione all'appalto è provato dall'aggiudicatario entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. Tale termine deve intendersi ordinario.
3. Il possesso dei requisiti di iscrizione **per categoria e classifica** e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché l'insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto sono verificati nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipula del contratto. La verifica è effettuata direttamente dall'Amministrazione. Tuttavia al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto, il concorrente può essere invitato a collaborare nella produzione delle documentazioni previste dalla legge.

4. Ai fini dell'accertamento della regolarità della posizione del contenente nei riguardi dell'INPS, nel caso in cui l'Istituto non rilasci la relativa certificazione entro 30 giorni dalla richiesta trova applicazione quanto previsto dalle circolari dell'istituto medesimo 19 novembre 1992 n. 267 e del Ministero dei Lavori Pubblici 15 febbraio 1952 n. 1498.
5. Qualora, per effetto della verifica, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori pubblici o la sussistenza di cause di esclusione, annulla con atto motivato l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.
6. L'istruttoria relativa alla verifica di cui al presente articolo è effettuata dal responsabile del procedimento, secondo le modalità previste dall'ordinamento dell'ente.

ART. 54 **Avvisi di aggiudicazione**

1. A cura e sotto la responsabilità del Segretario comunale, dopo l'attribuzione di un appalto deve essere reso noto il risultato mediante avviso da pubblicarsi ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1990 n. 55. Nel caso in cui l'importo dei lavori sia inferiore a 500 mila ECU la pubblicazione viene effettuata solo all'albo pretorio del Comune.
2. Copia del relativo avviso è trasmessa all'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici.
3. L'avviso contiene l'oggetto dell'appalto, le modalità di gara, l'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno partecipato, l'impresa risultato aggiudicataria e l'importo di aggiudicazione.

ART. 55 **Turbativa di gara**

1. In applicazione dell'articolo 40 della L.P. 10 febbraio 1993 n. 26, il Presidente della gara avvisa il Sindaco degli andamenti anomali della procedura di gara al fine di attivare le procedure di controllo e verifica di cui all'articolo 8 della legge stessa. Ciò non esime il pubblico ufficiale dall'obbligo di denuncia ove dai fatti si ravvisino ipotesi di reato.

ART. 56 **Offerte anomale**

1. Al fine di verificare l'eventuale anomalia delle offerte, in sede di gara dopo l'apertura di tutte le offerte si procede a determinare la media delle medesime.
2. Nel caso in cui le offerte non siano espresse in termini di ribasso percentuale, il ribasso è calcolato rapportando il prezzo complessivo offerto con il prezzo stimato dall'Amministrazione posto a base di gara.
3. Vengono in una prima fase escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore o inferiore di almeno quindici punti rispetto alla percentuale media risultante ai sensi del secondo comma.
4. Effettuate le eventuali esclusioni e ricalcolata la media delle offerte rimaste in gara, sono considerate anomale ed escluse le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore in valore assoluto di almeno sette punti rispetto alla media risultante.
5. La valutazione di cui al quarto comma è effettuata anche nel caso in cui a seguito della verifica di cui al terzo comma tutte le offerte rimangono in gara.

ART. 57 **Premi di incentivazione**

1. I capitolati speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori, secondo quanto stabilito nei commi successivi.
2. Il premio è stabilito in una determinata somma per ogni giorno di anticipazione sul termine finale previsto. L'entità del medesimo potrà al massimo essere pari a quella stabilita per la penale da applicare per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.
3. Il premio non è soggetto a ribasso d'asta, nè a revisione e non è calcolato nell'importo dei lavori.
4. Il credito dell'appaltatore relativo al premio di incentivazione sorge e diviene esigibile nel momento dell'accertamento, mediante apposito certificato sottoscritto dalle parti in contraddittorio, dell'avvenuta anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente stabilito.
5. Il premio è corrisposto nei termini e secondo le modalità previste per il pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale.

ART. 58

Consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori.

1. Nella lettera di invito a presentare offerta può essere previsto che la consegna dei lavori avvenga in via di urgenza ai sensi dell'art. 337 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F, alle condizioni previste dall'art. 46 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, quinto e sesto comma, del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 in materia antimafia.
2. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale presenza alla consegna dei lavori, sottoscrivendo il relativo verbale.
3. I verbali di sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori, che debbono essere trasmessi dal direttore dei lavori all'Amministrazione entro i successivi cinque giorni, sono sottoscritti per presa visione - nel caso in cui il direttore dei lavori sia un tecnico esterno- dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 59 Varianti

1. Sono definite varianti progettuali le modifiche apportate a progetti approvati che non alterano la natura e la destinazione dei lavori.
2. Esse sono consentite qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 51 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e successive modifiche.
3. Quando si presenti la necessità di redigere una variante, il direttore dei lavori è tenuto ad informare preventivamente l'Amministrazione e a discuterla in contraddittorio, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 9 e 10 e dall'art. 103 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350.
4. Ai sensi dell'art. 42, quinto comma, dello Statuto comunale, le varianti sono approvate dalla Giunta comunale. Sulle medesime è acquisito il parere del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
5. Nel caso in cui la variante contempli lavori suppletivi ad un contratto già stipulato che risultino di entità complessivamente superiori ad un quinto dell'importo originario del contratto, esse sono approvate previo accertamento della necessità dei lavori suppletivi e delle cause che li hanno determinati da parte del collaudatore in corso d'opera o della commissione di collaudo prevista dall'art. 51 quarto comma della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m..
6. Nel caso in cui i lavori conseguenti alla variante siano contenuti nel sesto quinto dell'importo originario di contratto, essi possono essere affidati all'originario contraente, mediante ordine di servizio del direttore dei lavori, controfirmato dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, e sottoscrizione dell'atto di sottomissione quale atto aggiuntivo dell'originario contratto.

7. I lavori eccedenti il sesto quinto sono affidati mediante distinto contratto secondo le ordinarie procedure di scelta del contraente. Possono essere affidati allo originario contraente, mediante trattativa privata, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.
8. Le varianti sono soggette all'acquisizione del preventivo parere tecnico - amministrativo nei casi indicati dalla normativa provinciale in materia.
9. Nel caso di urgenza trova applicazione quanto disposto dall'art. 342, ultimo comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F. Quando si rendesse necessaria e urgente qualche lieve variazione, la medesima può inoltre essere eseguita secondo quanto disposto dall'art. 20, secondo comma, del R.D. 25 maggio 1895 n. 350.
10. Non sono considerate varianti ai sensi del presente articolo e possono essere disposte dal direttore dei lavori, senza la necessità di preventiva autorizzazione, modeste variazioni da apportare a contratti già stipulati, volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, purchè l'importo complessivo di contratto non venga superato e non sussista la possibilità di eventuali richieste di equo compenso da parte dell'appaltatore. Il direttore dei lavori è comunque tenuto ad inviare all'Amministrazione per l'approvazione, l'eventuale verbale di concordamento di nuovi prezzi contrattuali e a richiedere l'autorizzazione ad utilizzare l'accantonamento per imprevisti.

ART. 60

Suddivisione dei lavori

1. Per nessuna opera e nessun appalto può essere effettuata una artificiosa suddivisione al fine di sottrarli all'applicazione delle norme in materia di lavori pubblici.
2. Quando un'opera è ripartita in lotti o stralci, per verificare quali norme di legge siano applicabili ai medesimi va considerato il loro valore complessivo sommando all'importo dei lavori anche quello stimato delle forniture necessarie per la loro esecuzione, messe a disposizione dell'appaltatore dall'Amministrazione medesima. Peraltro i requisiti di partecipazione richiesti alle imprese sono quelli rapportati all'importo del singolo lotto o stralcio oggetto dell'appalto, prescindendo dal riferimento all'importo complessivo dell'opera.
3. Quando la somma degli stralci o lotti relativi ad un'opera eccede il limite di cui all'art. 52, secondo comma, il ricorso in via ordinaria alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori non è ammesso.
4. Nel rispetto del principio posto al primo comma, un'opera può essere realizzata con separati affidamenti di parti dell'opera stessa, tramite singoli appalti corrispondenti a diverse categorie di opere. In tal caso ai singoli appalti è applicabile la normativa corrispondente ai limiti di importo entro i quali gli appalti medesimi rientrano.

ART. 61

Subappalto

1. Ai fini del subappalto, nel progetto e nel bando di gara sono indicate tutte le singole lavorazioni previste per l'opera, con il relativo importo.
2. Nel caso in cui tra i lavori in appalto vi siano opere scorporate, esse sono subappaltabili per l'intero loro importo e non rientrano nel limite di cui al terzo comma.
3. Le diverse lavorazioni non scorporate sono subappaltabili singolarmente anche per l'intero, fermo restando che la loro somma non deve superare la percentuale massima di lavori consentita per il subappalto dalla normativa vigente .
4. Le imprese, le associazioni o i consorzi sono tenuti a dichiarare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo, riportando espressamente il relativo importo massimo al fine di consentire di verificare il rispetto del limite di cui al terzo comma in relazione all'offerta presentata.
5. Sono automaticamente escluse le offerte di gara che prevedono di subappaltare o affidare in cottimo lavori in misura superiore a quanto consentito dalla legge.
6. L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è ammesso secondo quanto previsto dal comma 6 bis, a seguito di specifica domanda dell'impresa che intende avvalersi del subappalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
- 6 bis. L'Amministrazione comunale autorizza il subappalto, con disposizione del Segretario generale o del Funzionario designato quale responsabile del procedimento, a seguito dell'avvenuta verifica del possesso dei necessari requisiti in capo l'impresa subappaltatrice. La documentazione da richiedere alle imprese è la seguente:
 - A) per subappalti di importo inferiore a 50 milioni di lire:
 - 1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato, comprendente la attestazione della insussistenza, nei confronti della ditta, dello stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di situazioni equivalenti nonché l'insussistenza di procedure in corso per l'accertamento di tali situazioni.
 - 2) autocertificazione, resa nelle forme di legge, attestante la regolarità delle posizioni assicurative/contributive della ditta nei confronti di INPS, INAIL e –ove sia tenuta all'iscrizione- alla Cassa Edile nonché l'insussistenza attuale di contestazioni

relative ad inadempimenti o illeciti in materia retributiva del personale, accertati in via definitiva e non regolarizzati;

B) per subappalti di importo compreso fra 50.000.001.= e 200.000.000.= di lire è richiesta la documentazione di cui al punto A, oltre alla autocertificazione antimafia, **ai sensi del DPR 03.06.1998 n. 252** nel caso i lavori siano dichiarati urgenti. In caso contrario l'Amministrazione acquisisce d'ufficio la comunicazione di cui al **DPR 03.06.1998 n. 252**.

C) per subappalti di importo superiore a 200.000.000.= di lire è richiesta:

- 1) certificazione di cui al punto A1;
 - 2) certificato di **iscrizione per categoria** e importi adeguati se i lavori superano i 300 milioni di lire, **oltre agli ulteriori requisiti fissati dalla normativa vigente**;
 - 3) certificazione di regolarità contributiva/assicurativa rilasciata da INPS, INAIL e ove sia tenuta all'iscrizione dalla Cassa Edile;
 - 4) certificato generale del casellario giudiziale;
 - 5) dichiarazione, resa con le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15 con la quale si attesta di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e l'insussistenza di contestazioni relative ad inadempimenti o illeciti in materia retributiva del personale, accertati in via definitiva e non regolarizzati;
 - 6) informativa antimafia di cui al **DPR 03.06.1998 n. 252**.
7. Per quanto non specificatamente disposto dalla L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., il subappalto è disciplinato dalle disposizioni statali in materia.

ART. 62

Collaudo e regolare esecuzione

1. Nel caso in cui la spesa netta dei lavori risultante dal conto finale non superi l'importo di 500 milioni di lire, l'atto formale di collaudo dell'opera è sostituito con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori stessi.
2. La Giunta comunale tuttavia, nomina il collaudatore anche nel caso di cui al primo comma quando:
 - a) ciò sia ritenuto opportuno, per motivate ragioni;
 - b) sia richiesto l'accertamento della necessità di lavori suppletivi ad un contratto già stipulato che risultino di entità superiore complessivamente al quinto dell'importo originario del contratto. In tale ipotesi tuttavia può essere ugualmente redatto il solo certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori se ricorrono i presupposti di cui al primo comma e l'incarico del collaudatore è ritenuto concluso dopo l'emissione del parere relativo alla variante.
3. Il collaudo dei lavori pubblici deve essere concluso entro sei mesi dalla data della loro ultimazione; nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare

natura dei lavori, il capitolato speciale può motivatamente prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione.

4. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro sei mesi dalla scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4, salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, all'appaltatore è riconosciuto il diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie.
6. L'atto di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione sono approvati, ai sensi dell'art. 42 quinto comma dello Statuto, dalla Giunta comunale, previa espressione del parere del responsabile del **Servizio Territorio e Lavori Pubblici**.
7. La liquidazione del saldo del corrispettivo pattuito è subordinato, oltreché all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, anche alla verifica della regolarità della posizione dell'appaltatore nei confronti degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Amministrazione comunale acquisisce anche la dichiarazione liberatoria dell'Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. Relativamente alla verifica della regolarità dei versamenti dovuti all'INPS, si applica quanto previsto dall'art. 53, quarto comma.
8. La Giunta comunale adotta altresì, per le singole opere pubbliche ultimate, un atto ricognitivo delle spese complessivamente sostenute.

TITOLO V°

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 63

Concessione di lavori pubblici

1. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori unitamente alla gestione dell'opera sulla base di un progetto esecutivo ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori unitamente alla gestione dell'opera sulla base di un progetto definitivo, conclusi in forma scritta tra l'Amministrazione aggiudicatrice ed un soggetto fornito dei requisiti di legge.
2. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in questo diritto accompagnato da un prezzo. La mera conduzione di impianti o la mera manutenzione non è considerata, a tali fini, attività gestionale.
3. E' vietato l'affidamento in concessione di lavori pubblici che non abbiano ad oggetto anche la gestione delle opere realizzate.
4. La convenzione di concessione ha il contenuto prescritto dall'articolo 48, quinto comma, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e viene approvata con l'atto deliberativo cui accede.
5. L'Amministrazione procede all'affidamento della concessione ai soggetti in possesso di comprovata capacità imprenditoriale, finanziaria e gestionale tramite confronto concorrenziale, previa pubblicazione di bando, secondo quanto disposto dall'art. 49, secondo comma, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e dagli articoli 16 e 26 del relativo regolamento di attuazione.
6. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:
 - a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;
 - b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
 - c) provvede all'esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
 - d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quanto stabilito dall'art. 50 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 - e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato.
7. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

TITOLO VI°

I CONTRATTI IN ECONOMIA

CAPO I°

L'economia in generale

Art. 64

Principi generali

1. Il sistema dell'economia può essere utilizzato ove sia previsto dalla legge o dal regolamento.
2. Le relative procedure sono stabilite dal presente regolamento, dai regolamenti che regolano i servizi in gestione diretta e dal regolamento di contabilità.
3. Il ricorso all'economia è ammesso per lavori e forniture sia di natura ordinaria che straordinaria, previa assunzione degli atti deliberativi di cui all'art.9, quarto comma.

Art. 65

Ambito di applicazione e modalità.

1. Il sistema dell'economia si applica:
 - a) nei servizi pubblici in gestione diretta secondo la disciplina dei rispettivi regolamenti, ove esistano, salva l'applicabilità del presente regolamento per quanto in essi non previsto;
 - b) nell'esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi del seguente capo II;
 - c) nel servizio di economato e nelle manutenzioni di beni in proprietà o in disponibilità del Comune e in genere per ogni spesa di ordinaria gestione che sia necessaria per il funzionamento delle strutture comunali, ai sensi del seguente capo III.
2. E' in ogni caso fatto salvo il rispetto della normativa comunitaria in materia di accesso alle pubbliche gare di appalto di lavori e di forniture.
3. Si procede in economia con le seguenti modalità:
 - a) in diretta amministrazione, quando i lavori o i servizi vengono eseguiti con l'impiego di personale comunale e con utilizzo di mezzi e materiali di proprietà o in disponibilità del Comune, di cui esso si provveda direttamente;
 - b) approvvigionandosi dell'opera, del bene, del servizio da un soggetto terzo mediante contratto regolato dal diritto comune;
 - c) affidando l'opera o il lavoro ad imprese di fiducia mediante cottimo fiduciario o in amministrazione diretta con pagamento su fattura, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia.

Art. 66

Forma del contratto

1. I contratti in economia di cui al presente capo sono conclusi, fatto salvo quanto previsto al secondo comma, mediante:

- a) stipulazioni per scrittura privata, non autenticata;
- b) ordinativi scritti;
- c) scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- d) sottoscrizione di moduli e formulari a stampa predisposti dall'imprenditore privato ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile.

2. Per lavori, acquisti o forniture di importo superiore ai 50 milioni di lire è comunque richiesta la stipulazione di un formale contratto ai sensi della lett. a) del primo comma, il quale può anche essere redatto in forma pubblica amministrativa, a rogito del segretario comunale. Anche se stipulati dal segretario comunale o dai funzionari autorizzati, i contratti non impegnano i soggetti stipulanti ma direttamente l'Amministrazione comunale per la quale esse agiscono, fatta salva la loro responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare nei confronti dell'Amministrazione.

CAPO II°

L'economia nell'esecuzione di opere e lavori pubblici

Art. 67

Ambito di applicazione

1. In attuazione della normativa provinciale in materia di lavori pubblici, il presente capo disciplina l'esecuzione in economia di opere e lavori pubblici e delle provviste di materiali e mezzi ad essi inerenti da parte dell'Amministrazione comunale.
2. L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente capo è previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa, l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture.
3. Il ricorso all'economia può essere autorizzato per singoli contratti, comprensivi anche della fornitura dei necessari materiali da parte dell'esecutore dei lavori, che non eccedano **l'importo di cui all'art. 52 L.P. 10 settembre 1993 e ss.mm. n. 26**, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'art. 68, primo comma.
4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa al fine di sottrarla all'applicazione del limite di cui al terzo comma. Ove peraltro il progetto o la perizia prevedono l'esecuzione di interventi diversi che singolarmente considerati siano contenuti nel limite medesimo, può essere autorizzato il ricorso all'economia anche se complessivamente l'opera supera **il limite di cui al comma 3 del presente articolo**.
5. Le opere da eseguirsi in economia nell'ambito di un contratto di appalto ai sensi degli artt. 328 e 329 della legge 20 marzo 1968 n. 2248. all. F) sono disciplinate dal successivo art. 78.

Art. 68

Fattispecie particolari

1. Si prescinde dal limite ordinario di cui al terzo comma dell'art. 67 nei casi in cui la legge prevede specificatamente il ricorso all'economia e nei casi di somma urgenza di cui all'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26.
2. Può essere in particolare autorizzato il ricorso all'economia, sino ai limiti di spesa di cui all'art. 67, terzo comma, per l'esecuzione di lavori e provviste che:
 - siano necessarie ad ultimare le opere di cui viene rescisso il contratto di appalto ai sensi degli artt. 26 e 27 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, ovvero ad assicurare l'esecuzione dell'opera nel tempo prefisso nel contratto ai sensi dell'art. 28 del regio decreto medesimo;

- siano complementari, ai fini del loro perfezionamento, ad opere e lavori già in corso e per i quali l'Amministrazione non possa avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione all'appaltatore;
- siano necessarie a completare e/o riparare le deficienze riscontrate dai collaudatori e per le quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni sulla rata a saldo;
- siano da eseguire d'ufficio a carico dei contravventori a prescrizioni di leggi, regolamenti ed altri atti a contenuto normativo, ivi comprese le ordinanze sindacali e le concessioni comunali di ogni specie;
- siano necessarie per il consolidamento o demolizione dei fabbricati e manufatti cadenti, ivi compreso lo sgombero dei materiali di risulta.

Art. 69

Modalità per l'esecuzione dei lavori e delle provviste

1. Le opere ed i lavori di cui all'articolo precedente si eseguono:
 - a) in amministrazione diretta, con operai dipendenti dell'Amministrazione ed impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso o acquistati dalla medesima;
 - b) in amministrazione diretta rivolgendosi ad imprese industriali o artigiane per la fornitura della manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, con contratto regolato da diritto comune;
 - c) mediante affidamento a imprese idonee con atto di cottimo fiduciario secondo la disciplina del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 e s.m. con il quale il contraente assume l'obbligazione di prestare l'opera finita o la fornitura, assumendo a suo carico il rischio.
2. Quando per l'esecuzione delle opere o lavori in economia l'Amministrazione si avvale di imprese, che forniscono manodopera, materiali e mezzi, le stesse sono responsabili dell'esecuzione secondo le regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali delle opere e delle forniture nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto delle norme vigenti; nell'ipotesi di affidamento avvenuto ai sensi del primo comma, lett. b) e c), la responsabilità dell'impresa si limita all'esatta esecuzione delle prestazioni dedotte nell'atto negoziale.
3. Le norme del presente capo si applicano anche per l'acquisizione delle provviste necessarie all'esecuzione dei lavori contenuti nel progetto o nella perizia

Art. 70

Diretta amministrazione

1. Le opere e i lavori in diretta amministrazione si eseguono secondo il progetto o la perizia predisposti dall'Ufficio Tecnico comunale. Al responsabile dell'ufficio ne è demandata la direzione, salvo che egli ritenga di affidare tale incarico ad un proprio collaboratore in possesso di idonea qualifica, che ne assume la relativa responsabilità.
2. Ove le caratteristiche degli interventi lo consentano, gli interventi possono essere previsti in un programma annuale che viene formulato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico d'intesa con l'assessore competente e approvato dalla Giunta.

Art. 71

Attivazione della procedura

1. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici non ricompresi negli interventi di cui al secondo comma, la Giunta comunale approva previamente il progetto o la perizia di cui all'art. 67, secondo comma, impegnando la spesa a bilancio in attuazione dell'art. 69 sesto comma dello statuto, e autorizzando il ricorso all'economia con l'indicazione della modalità di esecuzione tra quelle di cui all'art. 69 del presente regolamento. **Per importi di spesa inferiori a quello fissato dall'art. 52 comma 7 L.P. 10 settembre 1993 e ss.mm. n. 26 l'atto sopra citato è adottato dal Segretario Comunale.**
2. Si prescinde dalle fasi di approvazione e impegno preventivi nei casi di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26.
3. Le modalità di affidamento dei lavori e delle forniture necessarie per l'esecuzione dei medesimi avvengono nelle forme specificate nel successivo articolo 72.

Art. 72

Modalità di affidamento

1. L'affidamento dei lavori di cui al presente titolo, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, deve essere preceduta da una gara ufficiosa svolta secondo le modalità indicate nell'art. 73, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. E' ammessa la deroga alla procedura concorsuale di cui al primo comma, nei seguenti casi:
 - a) per opere, lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a **quanto stabilito dall'art. 52 comma 9 L.P. 10 settembre 1993 e ss.mm. n. 26;**
 - b) nelle ipotesi di somma urgenza di cui all'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26;
 - c) quando ragioni tecniche non consentano scelte diverse;
 - d) quando la gara preventivamente esperita sia andata deserta.
3. *“Nel caso di cui al secondo comma lett. a), il funzionario dell'Ufficio tecnico comunale, cui è demandata la responsabilità in materia, procede alla scelta del contraente con libertà di forme e di termini, ai sensi dell'art. 27 secondo comma. Salvo casi di necessità o di urgenza, alla ditta che dispone dei requisiti di idoneità e professionalità richiesti è trasmesso preventivamente un invito a presentare offerta contenente le condizioni essenziali del contratto.”* (così modificato con delibera consiliare n. 20 dd. 09.06.2004).
4. Nel caso di lavori o forniture di importo inferiore **a quello di cui al comma 2 lett. a) del presente articolo,** il funzionario di cui al comma precedente provvede tramite trattativa diretta, essendo comunque tenuto a dar conto della scelta, relativamente alla convenienza dell'obbligazione e alle motivazioni della scelta medesima, tramite una relazione da allegare all'ordinativo di cui all'art. 74, primo comma, lett. c).

5. Nei casi previsti dal secondo comma, lett. b), c) e d), il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale predisponde idonea relazione con la proposta relativa alla scelta del contraente, da sottoporre alla Giunta comunale per l'adozione della relativa delibera.

6. La scelta delle ditte è effettuata secondo le indicazioni dell'art. 21 e il contratto è definito secondo quanto previsto dall'art. 74.

Art. 73 **Gara ufficiosa**

1. Alla gara ufficiosa sono invitate almeno cinque ditte, scelte dal responsabile dell'Ufficio tecnico d'intesa con il Segretario comunale con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 21. Il precetto del numero minimo si intende comunque osservato ove siano invitate tutte le ditte operanti sul mercato. La dimensione del mercato va valutata in relazione all'importanza della prestazione.

2. La lettera di invito va inviata con l'anticipo necessario per garantire parità di condizioni fra i concorrenti e per consentire alle ditte un'analisi obiettiva e completa delle condizioni contrattuali e di formulare quindi un'offerta seria e fondata.

3. La lettera di invito deve perlomeno indicare, oltre all'oggetto del contratto e il valore della prestazione:

- a) il giorno e l'ora entro cui far pervenire l'offerta all'ufficio protocollo del Comune;
- b) il giorno, l'ora e il luogo in cui, successivamente ma non oltre una settimana, la commissione di gara procederà, pubblicamente, all'apertura dei plichi pervenuti;
- c) l'avvertenza che l'offerta va chiusa in busta sigillata, a sua volta inserita in un plico pure sigillato che conterrà anche gli altri documenti richiesti per partecipare alla gara;
- d) i criteri di individuazione della migliore offerta, con la precisazione che si procederà a verificare l'eventuale anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 40 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26;
- e) i requisiti di idoneità richiesti;
- f) l'avvertenza che la gara è ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile nonché l'avvertenza di cui al dodicesimo comma.
- g) il nominativo del funzionario tecnico designato quale responsabile del procedimento e l'ufficio ove è possibile prendere visione delle condizioni contrattuali.

4. Alle ditte invitate a presentare offerta può eventualmente essere richiesto, ove ritenuto opportuno in relazione alla natura od entità dei lavori da eseguire, di rendere unitamente all'offerta una dichiarazione attestante di essersi recata sul luogo dove si eseguono i medesimi e di aver preso completa visione dei lavori da eseguire, degli elaborati progettuali nonché di tutte le circostanze che condizionano la determinazione dei prezzi e delle clausole contrattuali.

5. L'irregolarità della presentazione dell'offerta determina l'esclusione dalla gara solo in quanto faccia venire meno la parità di condizioni tra i concorrenti, ovvero

comprometta la segretezza dell'offerta nonché il serio e proficuo svolgimento della gara stessa.

6. L'apertura delle offerte deve avvenire in seduta pubblica nel luogo, giorno ed ora comunicati nell'invito.

7. All'apertura delle buste provvede la commissione di cui all'art. 26.

8. L'esperimento di gara non costituisce per l'Amministrazione né l'obbligazione contrattuale né obbligazione a contrarre. I relativi processi verbali non equivalgono pertanto al contratto il quale si verrà a perfezionare solo per effetto della successiva stipula.

9. L'offerta del concorrente equivale a proposta irrevocabile sino alla stipulazione del contratto o sino al termine indicato nell'invito. L'Amministrazione è vincolata al rispetto delle procedure di gara poste nell'invito a concorrere.

10. La prestazione oggetto della gara o del sondaggio viene affidata all'impresa che ha proposto il prezzo più basso. E' utilizzabile sia il sistema dell'offerta percentuale in ribasso sull'importo posto a base di gara che il sistema dell'offerta-prezzi. Tale criterio può essere derogato nel caso di forniture che possono essere aggiudicate anche in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in relazione ad una pluralità di elementi variabili quali il prezzo, i tempi di esecuzione, i costi di utilizzazione, il rendimento, il valore tecnico, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il servizio successivo alla prestazione e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per la valutazione dell'offerta devono essere menzionati nell'invito assegnando ad ognuno di essi un coefficiente numerico con attribuzione di importanza prevalente all'elemento prezzo.

11. Nel caso in cui la lettera di invito non preveda la facoltà di subappaltare parte delle opere, tale facoltà deve intendersi negata.

Art. 74

Definizione del contratto

1. All'affidamento dei lavori e delle forniture in economia si provvede:

- a) tramite stipula di atto di cottimo ai sensi dell'art. 75 ;
- b) con determinazione del Segretario comunale, redatta sulla base dell'allegato schema A, su proposta del funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico ai sensi dell'art. 72, terzo comma;
- c) con ordinativo scritto del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, redatto sulla base dell'allegato schema B, nel caso indicato dall'art. 72, quarto comma.

2. La determinazione del Segretario o l'ordinativo del responsabile d'ufficio con i quali i lavori vengono affidati sono restituiti sottoscritti per accettazione dal privato contraente, perfezionandosi in tal modo il sinallagma.

3. A contratto concluso, copia della documentazione è inviata all'Ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti previsti dal regolamento di contabilità.
4. Per i contratti di importo inferiore a 50 milioni di lire è possibile prescindere dall'acquisizione delle specifiche e puntuali dichiarazioni concernenti la regolarità delle posizioni assicurative e contributive del contraente, essendo sufficiente l'inserimento nell'atto di una formula con la quale si attesti la piena capacità a contrarre del medesimo, la sua idoneità tecnica e la regolarità della sua posizione con gli adempimenti in materia contributiva, assicurativa, antinfortunistica e retributiva. Prima di procedere al pagamento del saldo, in luogo dell'acquisizione diretta dei certificati di regolarità contributiva, assicurativa e antinfortunistica rilasciati dagli enti competenti, è sufficiente richiedere che il rappresentante legale della impresa renda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 attestante l'insussistenza nei riguardi dell'impresa stessa di accertamenti definitivi relativi ad inadempimenti agli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi nei confronti dei propri dipendenti, non ancora regolarizzati.

Art. 75

Atto di cottimo

1. La stipula dell'atto di cottimo è prescritta nel caso in cui il valore del contratto sia superiore a 50 milioni di lire. Esso è stipulato dal Segretario comunale in rappresentanza dell'Amministrazione.
2. Nell'atto di cottimo sono indicati:
 - l'elenco dei lavori e delle forniture, con relativi prezzi unitari;
 - le condizioni di esecuzione, con particolare riferimento ai termini entro i quali le prestazioni debbono essere svolte,
 - le modalità ed i termini per il pagamento;
 - le penalità in caso di ritardo e la facoltà per l'Amministrazione di provvedere d'ufficio ovvero di rescindere il contratto qualora il cottimista si renda inadempiente;
 - eventuali altri elementi accidentali del contratto;
 - l'avvenuta acquisizione della documentazione antimafia.
3. Prima della stipula dell'atto è acquisita una dichiarazione da parte del contraente con la quale egli attesti, nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15, il possesso dei requisiti tecnico-economici necessari per eseguire i lavori, di non versare in situazioni interdittive della capacità di contrarre con l'Amministrazione, di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, di non avere in corso procedure volte all'accertamento delle predette situazioni, di essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi ed antinfortunistici nonché di non essere a conoscenza della sussistenza di procedimenti pendenti per la contestazione di illeciti in materia retributiva.

4. E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto con addebito dei danni nel caso in cui sia accertata l'infondatezza o la falsità delle dichiarazioni prodotte.

5. All'atto di cottimo sono uniti:

- a) l'offerta della ditta, quale parte integrante;
- b) il progetto o la perizia nonché il capitolato speciale, anche nella forma del foglio patti e prescrizioni o di analogo elaborato, i quali possono essere dichiarati parti integranti per quanto non materialmente allegati.

6. L'atto di cottimo è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 74 del R.D. 25.05.1895 n. 350, da integrarsi con quanto prescritto dall'art. 43 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26. Le clausole essenziali da inserire nell'atto sono individuate dal Segretario comunale, d'intesa con il responsabile dell'Ufficio tecnico.

Art. 76

Pagamento del corrispettivo contrattuale

1. I corrispettivi derivanti da atti di cottimo possono essere pagati sulla base di stati di avanzamento con relativi certificati di pagamento in acconto emessi a norma della disciplina concernente gli appalti di opere pubbliche.

2. I corrispettivi derivanti da contratti in economia conclusi nelle altre forme previste dall'art. 66 sono pagati sulla base delle fatture e delle attestazioni di avvenuta regolare esecuzione, da inviarsi senza ritardo alla Ragioneria comunale. Per le spese effettuate su ordinativo alla fattura va unita copia dell'ordinativo stesso.

3. L'Ufficio di ragioneria provvede alla liquidazione e pagamento a norma del regolamento di contabilità. Fatti salvi i termini previsti dalla normativa provinciale per la redazione degli atti di contabilità finale o comunque degli atti di contabilizzazione dei lavori, il pagamento va eseguito entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione degli atti contabili stessi, previa acquisizione della relativa fattura.

4. La contabilizzazione ed il collaudo dei lavori in economia sono effettuati secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del regolamento attuativo della L.P. 10 settembre 1993 n. 26.

5. Gli interessi di mora sugli eventuali ritardi sono dovuti secondo la disciplina vigente per gli appalti di opere pubbliche. L'Amministrazione si rivale sui funzionari responsabili dei ritardi ove questi non siano dovuti a cause di forza maggiore.

6. Analogamente si procede per il pagamento degli acconti contrattualmente previsti a fronte di prestazioni parziali già eseguite, operando le trattenute di legge.

7. Il saldo del corrispettivo derivante da atti di cottimo di importo superiore a 50 milioni di lire è pagato a seguito dell'avvenuta acquisizione delle certificazioni attestanti la regolarità della posizione della ditta nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi.

8. Per opere, lavori e forniture di importo non superiore a 50 milioni di lire il certificato di regolare esecuzione è sostituito da un visto sulla fattura o sulla nota dei lavori apposto dal direttore degli stessi. E' inoltre possibile in tal caso prescindere dall'acquisizione della documentazione di cui al settimo comma previa la sola acquisizione della dichiarazione di cui all'art.74, quarto comma.

Art. 77 **Varianti**

1. Le opere, i lavori e le provviste vanno eseguiti entro il limite dell'impegno di spesa autorizzato. Ove la somma prevista ed impegnata risulti insufficiente o si esaurisca nel corso dell'esercizio, non possono essere ordinate ulteriori spese se non a seguito dell'approvazione di una motivata variante suppletiva o preventivo integrativo di spesa.

2. Relativamente alle opere e lavori affidati - sulla base di un progetto- tramite atto di cottimo, si applica la normativa vigente per i contratti di appalto in materia di varianti. Peraltro, per lavori e forniture di importo non superiore a 50 milioni di lire, con il visto di congruità apposto dal direttore dei lavori sulla fattura o sulla nota relativa a quanto eseguito si ritengono approvate e collaudate senza ulteriori formalità le eventuali variazioni di quantità dei lavori previsti nel contratto originario, nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, determinati secondo gli ordinari criteri di raccordo con i prezzi previsti nel medesimo contratto, purchè tali variazioni e tali nuovi prezzi siano riscontrati oggettivamente indispensabili al fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato.

3. Trova applicazione nella fattispecie quanto previsto nell' art. 59, decimo comma.

Art. 78 **Cottimo fiduciario derivato**

1. Possono essere eseguite in economia, nell'ambito di un contratto d'appalto in corso, mediante l'utilizzo delle somme accantonate per l'esecuzione di lavori strumentali o accessori, anche alcune categorie di lavoro non previste nel contratto stesso o che non si possono eseguire con i prezzi di cui all'elenco approvato.

2. In tal caso l'Amministrazione provvede direttamente all'esecuzione delle predette categorie di lavoro, utilizzando la manodopera, i materiali e i mezzi forniti dall'appaltatore e compenserà quest'ultimo applicando i prezzi previsti nel capitolato speciale, soggetti a ribasso d'asta, o concordati a parte.

3. Il direttore dei lavori indicherà all'Amministrazione comunale quali siano i lavori da eseguirsi in economia e li farà eseguire all'impresa fino alla concorrenza dell'importo complessivo previsto nel capitolato speciale.

4. Nel caso in cui tale limite venga superato, dovrà redigere una perizia da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale, restando personalmente responsabile per lavori non autorizzati salvi i casi previsti dall'art. 342, ultimo comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F) e dagli artt. 20, secondo comma, e 103 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350.

5. I lavori sono eseguiti dall'appaltatore solo nei limiti impartiti dal direttore dei lavori con ordine di servizio e verranno pagati in seguito alla presentazione da parte del direttore stesso di appositi buoni con l'indicazione delle prestazioni effettuate.

Art. 79
Norma di rinvio

1. Per quanto non specificatamente indicato negli articoli precedenti, trova applicazione la normativa contenuta negli artt. 52 e 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e negli artt. 27-37 del relativo regolamento di attuazione.

CAPO III°

L'economia per le spese di funzionamento

Art. 80

Ambito di applicazione

1. Si eseguono in economia, ai sensi dell'art. 65, primo comma lett. c), le spese ricorrenti necessarie per la manutenzione dei beni in proprietà o in disponibilità del Comune nonché ogni spesa, sempre di carattere ricorrente, che trovando imputazione sulla parte corrente del bilancio sia necessaria per l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi comunali, quali :

- a) manutenzione ordinaria e la pulizia delle infrastrutture e degli impianti comunali;
- b) acquisto e la manutenzione di mobili, utensili, strumenti e materiale occorrente per il funzionamento degli uffici e dei servizi, comprese le spese telefoniche e quelle per l'illuminazione, l'acqua e il riscaldamento;
- c) acquisto di materiale di ricambio, combustibile e la manutenzione/riparazione di veicoli e macchinari;
- d) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli e materiale simile;
- e) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
- f) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi ed esami quanto non sia possibile utilizzare le normali attrezzature ovvero le stesse non siano sufficienti;
- g) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisti di libri;
- h) trasporti, spedizioni e facchinaggio;
- i) spese di rappresentanza.

2. Le spese di cui al primo comma sono assunte nei limiti e secondo le modalità indicate nell'art. 81.

3. Le forniture e le provviste di materiali, mezzi e attrezzature occorrenti per l'esecuzione di opere e lavori pubblici sono disciplinate dal precedente Capo II°, salvo che non si rientri nell'ipotesi di spesa a calcolo di cui all'art. 81, terzo comma.

4. E' fatta inoltre salva la speciale disciplina dettata dal regolamento relativo al servizio di economato.

Art. 81

Modalità di effettuazione e limiti

1. L'effettuazione delle spese di cui all'art. 80 è consentita nell'ambito dei fondi disponibili, appositamente stanziati, individuati in sede di approvazione del bilancio o variazione dello stesso, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
2. La Giunta comunale a seguito di specifiche proposte operative formulate dai responsabili degli uffici può deliberare, per l'acquisizione di quanto indicato nell'art. 80, programmi periodici di spesa relativi a singoli servizi, nell'ambito dei fondi

disponibili di cui al primo comma. In tal caso necessita richiedere almeno tre preventivi.

3. Fatto salvo il caso di cui al secondo comma, le spese di cui all'art. 80 sono soggette al regime di impegno e liquidazione previsto dal regolamento di contabilità per le spese a calcolo e sono ordinate direttamente dai responsabili delle unità organizzative competenti, secondo le modalità sotto specificate, valutando la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura nonché la congruità dei prezzi.
4. I singoli ordinativi non possono superare l'importo di 5 milioni di lire. E' vietato suddividere artificiosamente gli importi dei singoli atti di spesa al fine di eludere la presente disposizione.
5. La scelta delle ditte è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 21.
6. I contratti in economia previsti dal presente Capo sono conclusi mediante scambio di corrispondenza, ordinativi scritti e buoni d'ordine nonché sottoscrizione di moduli o formulari a stampa predisposti dal contraente privato.
7. Nel caso in cui le spese superino i limiti di importo di cui al quarto comma, il contratto va concluso nelle forme e secondo le modalità previste nel successivo Titolo VII°.
8. Le spese sono impegnate e liquidate previo accertamento della loro conformità e regolarità rispetto a quanto ordinato. **In deroga alla previsione dell'art. 37 comma 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio di Economato e sino alla revisione di tale regolamento, la competenza ad effettuare l'impegno e la competenza contabile delle spese a calcolo è del Segretario comunale e non della Giunta comunale.**

TITOLO VII°

L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Art. 82

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'acquisizione da parte del Comune di beni e servizi che non rientrano nelle ipotesi previste dal precedente Titolo VI° concernente i contratti in economia.
2. Non rientra nella disciplina prevista dal presente titolo l'affidamento a terzi di pubblici servizi come definiti dall'art. 93.
3. Per i contratti di durata il calcolo dell'importo dei medesimi - al fine dell'eventuale applicazione delle norme comunitarie - è effettuato secondo quanto indicato dall'art. 3 del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358.
4. **Compete alla Giunta comunale la deliberazione a contrattare per contratti di importo pari o superiore a Lire 10.000.000.=, mentre vi provvede il Segretario comunale nelle altre ipotesi.**
5. **In ogni caso compete al Segretario Comunale il bando e le lettere invito da adottarsi con propria determinazione.**

Art. 83

Appalti di forniture

1. Per fornitura si intende il contratto a titolo oneroso che, in alternativa al contratto di appalto di lavori o di servizi pubblici, è idoneo a procurare beni mobili al Comune, anche implicanti - seppure in misura non prevalente - una prestazione di facere per la soddisfazione di specifici bisogni all'Amministrazione.
2. Le forniture dei beni di cui al precedente comma avvengono tramite la stipula di contratti aventi per oggetto l'acquisto, la somministrazione e la locazione, anche finanziaria, dei beni stessi.
3. L'affidamento delle pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione, il cui valore di stima sia uguale o superiore a 200 mila ECU, sono disciplinati dal decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358. Trova peraltro applicazione il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 per l'affidamento di pubbliche forniture rientranti nei seguenti settori:

- acqua , energia elettrica, gas, energia termica;
- ricerca di idrocarburi e combustili;
- telecomunicazioni
- trasporti.

Art. 84 **Appalti di servizi**

1. Il Comune provvede tramite contratto di appalto ad acquisire prestazioni di servizi aventi per oggetto determinate attività che comportano la produzione di una utilità o di un risultato senza elaborazione o trasformazione della materia. Ove l'appalto comprenda anche la fornitura di beni, esso è considerato appalto di servizi quando il valore totale di questi sia superiore al valore dei beni.
2. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumono funzione accessoria rispetto ai servizi e non costituiscono l'oggetto principale dell'appalto.
3. L'appalto di servizi indicati nell'allegata tabella 1, il cui valore di stima sia pari o superiore a 200 mila ECU, è disciplinato dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157. Trova peraltro applicazione il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 per l'appalto dei servizi medesimi rientranti nei settori indicati nel precedente art. 83, terzo comma, e fatti salvi gli appalti di servizi di cui all'art. 8, secondo e terzo comma, del decreto medesimo.

Art. 85 **Scelta del contraente e bandi di gara.**

1. Per la scelta del contraente cui affidare pubbliche forniture e servizi si applica la normativa indicata nell'art. 2, terzo comma. Essa avviene di norma mediante licitazione, con le modalità di cui all'art. 86, ovvero mediante asta pubblica, appalto concorso o trattativa privata nei casi espressamente previsti dalla legge. La forma dell'appalto è indicata nella delibera a contrattare.
2. La trattativa privata può avvenire tramite confronto concorrenziale o mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dall'art. 87.
3. I bandi di gara relativi alle forniture ed ai servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono pubblicati nell'albo pretorio per un periodo corrispondente al termine di ricezione delle domande di partecipazione stabilito dal bando stesso.
4. Ai bandi di gara si applica inoltre quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento.
5. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare e comunque non possono stipulare contratti con l'amministrazione i soggetti che si trovano in una o più delle situazioni

indicate nell'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358 concernente gli appalti pubblici di forniture. La norma si applica anche agli appalti di servizi.-

6. In deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, il Comune può stipulare - ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 - particolari convenzioni con cooperative in possesso dei necessari requisiti per l'affidamento di determinati servizi, indicati nella legge medesima.

Art. 86 **Procedure ristrette**

1. I bandi relativi a gare da esperire tramite licitazione privata o appalto-concorso devono riportare l'indicazione dei luoghi e dei mezzi della loro pubblicazione.
2. Trovano applicazione le forme di pubblicità indicate nell'art. 18, secondo comma, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23.
3. L'avviso di gara è pubblicato all'albo comunale per un periodo pari a quello stabilito per il ricevimento delle istanze di partecipazione.
4. Le richieste di invito a partecipare alla gara devono pervenire al protocollo comunale entro il termine stabilito dal bando di gara, che non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso stesso. Le successive lettere di invito debbono essere inviate almeno 20 giorni prima della data fissata per la gara.
5. Ove non pervenga più di una richiesta di invito la gara si intende deserta e in tal caso l'Amministrazione può prorogare i termini per la presentazione delle istanze oppure ripetere la procedura di gara oppure procedere a trattativa privata tramite confronto concorrenziale tra almeno tre ditte.
6. L'esame delle domande è effettuato dalla commissione di cui all'art. 20, settimo comma.
7. Per quanto non specificatamente previsto dal presente articolo si applicano i precedenti articoli 20 e 21 nonché l'art. 18 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 con relative norme di esecuzione.
8. Sono fatte salve le particolari modalità ed i termini stabiliti dalle norme relative alle gare di rilevanza comunitaria.
9. All'appalto concorso si applicano le disposizioni dettate per la licitazione privata per quanto compatibili.

Art. 87 **Trattativa privata**

1. Fatta salva l'applicazione delle norme statali di adeguamento al diritto comunitario, ove ricorra il caso, il ricorso alla trattativa privata per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni è ammessa nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purchè restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;
 - b) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
 - c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;
 - d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;
 - e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;
 - f) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nella deliberazione a contrattare, non consenta di far luogo a pubblica gara;
 - g) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nella deliberazione a contrattare, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;
 - h) in via generale, quando il valore del contratto non sia superiore a 250 milioni di lire;
 - i) negli ulteriori casi indicati dal presente regolamento con riferimento a specifici contratti.
2. E' richiesto il preventivo espletamento di un confronto concorrenziale nei casi indicati al primo comma lettera a), c), d), f), g), h).
3. E' ammessa la trattativa diretta con la ditta o il soggetto ritenuto idoneo nei casi indicati al primo comma lettera b), e), nonchè nel caso di cui alla lettera h) quando l'importo contrattuale non ecceda **il limite fissato dalla L.P. 19 luglio 1990 e ss.mm. n. 23**. La trattativa è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 16, commi 5, 6, 7 e 8 nonchè dall'art. 21.
4. Nel caso sia richiesto il confronto concorrenziale, esso è previamente autorizzato con la **determinazione** a contrattare di cui all'art. 9 ed è condotto con le modalità di cui al successivo art. 88.
5. Nel caso di trattativa diretta l'unità organizzativa competente predispone la proposta di deliberazione per la Giunta o il **Segretario Comunale**, dopo aver effettuata l'istruttoria per la scelta del contraente secondo le modalità previste dal presente regolamento.
6. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti, ivi compresi i contratti relativi a servizi affidati in concessione a soggetti iscritti negli appositi albi. I contratti stipulati in violazione del suddetto divieto sono nulli. L'Amministrazione entro 90 giorni dalla scadenza del contratto comunica al contraente l'eventuale intento di procedere alla

rinnovazione del medesimo, previo accertamento delle ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse che sottostanno al rinnovo.

Art. 88 **Confronto concorrenziale**

1. Il confronto concorrenziale è effettuato invitando a partecipare almeno tre ditte o soggetti in possesso dei necessari requisiti.
2. L'unità organizzativa competente per materia invia alle ditte prescelte apposito capitolato speciale recante la quantità dei beni o servizi, gli elementi tecnici atti ad individuare l'oggetto della richiesta, nonché ogni altra condizione ritenuta opportuna al fine di garantire la corretta esecuzione del contratto.
3. Per la presentazione dell'offerta il partecipante dovrà utilizzare esclusivamente apposita busta, trasmessa unitamente alla richiesta di offerta, sulla quale sono indicati il giorno di scadenza e gli elementi per l'individuazione dell'oggetto a cui il confronto concorrenziale si riferisce.
4. Il termine per la presentazione dell'offerta di norma non deve essere inferiore a quindici giorni, salvo casi di dimostrata urgenza.
5. Scaduto il termine di presentazione, le buste contenenti le offerte vengono aperte dalla commissione di cui all'art. 26, che procede all'apposizione, su ogni foglio dei documenti trasmessi, del timbro della struttura e della data di apertura, alla controfirma dei documenti medesimi, nonché alla stesura di apposito verbale.
6. Nel caso in cui il prezzo sia l'unico elemento da valutare, si aggiudica a chi ha presentato l'offerta più vantaggiosa, senza necessità di ulteriore approvazione.
7. Nel caso in cui necessiti invece valutare altri elementi oltre al prezzo, la struttura competente procede ad un esame comparativo di tipo tecnico - economico per la scelta del contraente alle condizioni migliori per l'Amministrazione e rimette alla Giunta Comunale o il **Segretario Comunale** la propria proposta.

Art. 89 **Stipula di convenzione per l'affidamento di attività o servizi**

1. Il Comune può garantirsi l'acquisizione di attività o servizi affidandone l'espletamento a terzi, tramite modulo convenzionale riconducibile all'autonomia negoziale generale.
2. L'assunzione della relativa delibera spetta alla Giunta comunale o il **Segretario comunale** nei casi in cui la convenzione venga stipulata per l'ordinaria gestione di servizi ai sensi delle lettere d) ed e) dell'art.6.

3. Nell'ipotesi prevista dal presente articolo trovano applicazione le norme generali in materia di contratti nonché quanto previsto dal presente titolo relativamente alla scelta del contraente.

Art. 90 **Stipula del contratto**

1. I contratti relativi all'acquisizione di beni o servizi sono stipulati nelle forme indicate all'art. 30. Il Segretario comunale provvede comunque a redigere un formale contratto nei casi in cui il corrispettivo contrattuale superi i 50 milioni di lire.

Art. 91 **Progetti e specifiche tecniche**

1. Alla redazione dei progetti e dei capitolati per l'appalto delle forniture e dei servizi provvedono di norma gli uffici comunali competenti, fatta salva la possibilità dell'affidamento di specifici incarichi a professionisti esterni ove necessari per particolari motivazioni.
2. Fatte salve le norme tecniche comunitarie e nazionali obbligatorie, nei progetti dovranno essere individuate le eventuali specifiche tecniche richieste per le forniture od i servizi, con riferimento a norme europee o con riferimento a specifiche tecniche comuni.
3. Per "specifiche tecniche" si intende: l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste ad un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente i medesimi in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati. Tali caratteristiche sono: i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la tecnologia, il collaudo, l'imballaggio, l'etichettatura o la marcatura. Esse comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, di ispezione e di accettazione delle opere nonché quant'altro indicato nell'allegato 3 al decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 157.

Art. 92 **Subappalto e cessione di contratto**

1. La disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990 n° 55 e **del presente Regolamento** e successive modifiche e integrazioni si applica anche all'appalto di servizi **e di fornitura**.
2. Nel capitolato d'oneri l'Amministrazione richiede al concorrente di indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla **determinazione** a contrattare, dopo l'aggiudicazione o la stipulazione può farsi luogo a cessione del contratto con

riguardo all'intera prestazione o a parte della stessa previa autorizzazione dell'Amministrazione, che valuta i requisiti del soggetto cessionario.

TITOLO VIII° I PUBBLICI SERVIZI

Art. 93 Modalità di gestione

1. Si intendono per pubblici servizi le attività non autoritative che il Comune assume per disposto di legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie ai fini della cura degli interessi e delle esigenze della comunità che rappresenta nonché del suo sviluppo e della realizzazione dei suoi fini sociali.
2. I pubblici servizi sono gestiti nelle forme previste dalla legge.
3. La scelta della forma di gestione dei servizi aventi natura di servizio pubblico è effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse soluzioni possibili, avuto riguardo ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Alla Giunta sono rimessi i successivi atti necessari a dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio in sede programmatica.
4. Se il servizio è gestito direttamente dal Comune, tutti gli atti negoziali necessari per la gestione del medesimo sono assunti nella forma dell'economia sulla base dei principi, delle competenze e delle procedure stabilite dal presente regolamento, dal regolamento di contabilità e da eventuali altre disposizioni di dettaglio previste in specifici regolamenti che disciplinano lo specifico servizio. Ai sensi dell'art. 55, terzo comma, dello Statuto la Giunta può affidare a terzi l'esecuzione di particolari attività ad operazioni relative ai servizi gestiti in economia tramite stipula di contratti o convenzioni, cui si applica la disciplina del Titolo VI° del presente regolamento.

Art. 94 Concessione di pubblici servizi

1. In conformità all'articolo 44 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e dell'articolo 56 dello Statuto, il Comune affida i pubblici servizi in concessione, cedendone l'esercizio a terzi quando sussistano le ragioni ivi previste.
2. La concessione viene assentita a seguito della deliberazione consiliare che, determinando e motivando la scelta di questa forma gestionale, approva il disciplinare e la schema di convenzione nonché le modalità di svolgimento del confronto concorrenziale, salvo che particolari circostanze comprovate e motivate in detta deliberazione non rendano necessario l'affidamento a un soggetto predeterminato. Ove ne sussistano le condizioni viene privilegiato l'affidamento a società di capitali a partecipazione pubblica.
3. Il confronto concorrenziale si svolge fra i soggetti che, possedendo i requisiti richiesti, abbiano dichiarato il loro interesse a partecipare a seguito della pubblicazione nelle forme più idonee di apposito avviso.

4. Il procedimento di gara segue a seconda dei casi le modalità previste per la licitazione privata o l'appalto concorso per quanto compatibili.
5. Sono fatte salve le preferenze accordate a taluni soggetti dall'articolo 44, terzo comma lettera b), della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1.
6. Ove al soggetto terzo siano affidate le mere operazioni materiali di cui consta il servizio, si costituisce un rapporto contrattuale di diritto privato nella forma del contratto d'appalto di servizi regolato dagli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile per il cui affidamento si seguono le norme del Titolo VII°.
7. I commi precedenti si applicano solo in quanto compatibili nel caso di servizi pubblici soggetti a disciplina comunitaria.

Art. 95

Convenzioni per la gestione di pubblici servizi

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 93, quarto comma, relativo ai servizi in economia e dall'art. 94 relativo alla concessione di servizi, il Comune può stipulare convenzioni - aventi natura di accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - sia con soggetti privati che con enti pubblici al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi particolarmente qualificati, secondo quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e dall'art. 57 dello statuto.
2. Particolari convenzioni possono essere stipulate con enti pubblici in sede di conclusione degli accordi amministrativi previsti dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nonché a seguito della costituzione di un consorzio per la gestione associata di servizi, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1.
3. Le convenzioni previste nel precedente art. 89 non rientrano nel campo applicativo della presente norma.

Art. 96

Partecipazione a società di capitali

1. **In conformità alle previsioni della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m. e della L.R. 23.10.1998 n. 10**, il Comune può costituire o partecipare, anche con quote minoritarie, a società di capitali aventi ad oggetto la gestione di pubblici servizi. La partecipazione del Comune non può comunque essere inferiore ad un quinto del capitale sociale.
2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio Comunale, con le modalità e i contenuti previsti dall'art. 60 dello statuto.

3. Nel caso in cui il Comune voglia costituire una società riservandosi la maggioranza del capitale, per l'individuazione del socio o dei soci deve essere espletata un pubblica gara, a procedura ristretta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo e dall'art. 60 dello statuto, si applica l'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e dell'articolo unico della legge 19 marzo 1993 n. 68 con relativo regolamento attuativo-.

TITOLO IX°

I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Art. 97

Riferimenti normativi fondamentali

1. Per la stipulazione di contratti di prestazione d'opera intellettuale per la progettazione e direzione dei lavori pubblici, il Comune fa riferimento alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e s.m., alla legge 1 luglio 1977 n. 404, alla L.P. 26 settembre 1993 n. 26 e al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157.

Art. 98

Incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici

1. Gli incarichi di progettazione e direzione di opere e lavori pubblici sono di norma affidati a personale tecnico dipendente.
2. In caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, motivatamente attestate, le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, a liberi professionisti, singoli o associati, anche temporaneamente, di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare.
3. Gli incarichi a professionisti esterni possono essere anche parziali, a supporto strumentale dell'incarico principale assegnato sia all'ufficio tecnico o ad altri tecnici esterni.
4. La normativa dettata dalla L.P. 10 settembre 1993 n. 26 non trova applicazione nel caso in cui l'incarico non riguardi la progettazione o la direzione dei lavori bensì la redazione di rilievi, frazionamenti, stime, calcoli statici e simili.
5. E' fatta salva la specifica disciplina dei concorsi per idee.

Art. 99

Conferimento di incarico interno

1. Il conferimento di formale incarico interno per la predisposizione di un progetto o della direzione dei lavori avviene con determinazione del Sindaco o dell'Assessore ai lavori pubblici.

Art. 100
Conferimento di incarichi esterni

1. Ai sensi dell'art. 26 quarto comma dello Statuto, il Consiglio definisce i criteri e le modalità relativi all'affidamento degli incarichi di progettazione e/o direzione di opere pubbliche. A tal fine, nel rispetto delle normative interne e comunitarie, approva un capitolato generale che definisce i criteri per l'affidamento e le clausole essenziali che regolano gli incarichi, indicando il contenuto tipo della convenzione che si andrà a stipulare con i professionisti.
2. La Giunta è competente a deliberare i singoli affidamenti di incarichi tecnici, approvando specifico schema di convenzione redatto sulla base di quanto indicato al primo comma.
3. L'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo deve comunque aver luogo secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali, evitando di norma la sovrapposizione degli incarichi salvo quanto previsto al successivo art. 102.

Art. 101
Modalità per la scelta del professionista

1. Nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 100, primo comma, e del principio di non sovrapposibilità degli incarichi l'affidamento dei medesimi a liberi professionisti avviene con le modalità previste dalla normativa vigente e sulla base degli elementi e dei requisiti seguenti:
 - curriculum professionale;
 - preventivo di parcella redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffe professionali, completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere, con particolare evidenza della voci non soggette all'applicazione di tariffe vincolanti a termini di legge;
 - tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti;
 - dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonché attrezzatura ed equipaggiamenti tecnici disponibili che il professionista intende impiegare.
2. Gli inviti relativi agli incarichi per i quali l'importo stimato di parcella, come definito nel successivo sesto comma, è compreso tra 100.000 e 200.000 ECU, sono estesi ad almeno tre professionisti e al successivo esame comparativo della documentazione e delle offerte provvede un gruppo di valutazione composto dal Segretario comunale, che lo presiede, da due funzionari responsabili di ufficio e dall'Assessore ai lavori pubblici.
3. Ove l'incarico ecceda i 200.000 ECU trovano applicazione le procedure comunitarie di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157.

4. Nel caso in cui l'incarico non ecceda l'importo **di cui all'art. 9 comma 3 del D.P.G.R. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg.**, la Giunta Comunale può provvedere alla nomina diretta di un professionista o di più professionisti associati anche temporaneamente, previa acquisizione del curriculum professionale, del preventivo di parcella, di una dichiarazione concernente i tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti ed, eventualmente, anche dell'indicazione relativa alle dotazioni organiche dello studio e dell'attrezzatura ed equipaggiamenti tecnici.
5. Il preventivo di spesa dev'essere completo di ogni voce prevista dalla tariffa professionale e di ogni onere relativo all'incarico, con particolare evidenza delle voci non soggette all'applicazione di tariffe vincolanti ai sensi di legge.
6. Per la determinazione degli importi di cui al secondo comma, si assume come riferimento l'onorario relativo alla prestazione principale, quello relativo a tutte le prestazioni connesse nonché il corrispettivo risultante dai compensi accessori a titolo di conglobamento delle spese. Sono escluse l'IVA, i contributi previdenziali nonché l'onorario relativo all'eventuale studio per la valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 102

Sovrapponibilità degli incarichi e deroghe.

1. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 100 terzo comma, un professionista non può svolgere contemporaneamente per l'Amministrazione Comunale più incarichi di progettazione, più incarichi di direzione lavori o più incarichi relativi alla predisposizione dello studio di impatto ambientale.
2. In costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'Amministrazione, possono essere affidati direttamente ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo professionista, nei seguenti casi:
 - a) quando l'ulteriore incarico abbia ad oggetto aspetti tecnicamente e funzionalmente correlati all'incarico originario, come nel caso di redazione di varianti;
 - b) nei casi in cui sussistano particolari ragioni tecniche, da motivare adeguatamente; in tal caso l'incarico non deve comunque superare l'importo di 100.000 ECU;
 - c) quando si tratti di affidamento di direzione lavori relative ad opere progettate dal medesimo professionista.
3. Ai sensi di quanto previsto dal secondo comma, un professionista può ottenere un incarico di progettazione anche nel caso in cui sia già stato incaricato della direzione dei lavori di altra opera pubblica. Può altresì ottenere, in costanza di un incarico di direzione dei lavori di un'opera da sè medesimo progettata, anche un ulteriore incarico di direzione lavori relativo ad altra opera, anche se progettata da diverso professionista.

Art. 103

Direzione dei lavori e redazione di varianti

1. Le disposizioni dei precedenti articoli relativi agli incarichi di progettazione si applicano, in quanto compatibili, anche all'affidamento degli incarichi di direzione dei lavori.
2. Nel caso in cui nella convenzione d'incarico sia espressamente disciplinata l'ipotesi relativa all'incarico per la redazione di varianti, il progettista o il direttore dei lavori è formalmente incaricato della redazione delle medesime tramite una disposizione del Segretario Comunale, sentita la Giunta, che riporta eventuali indicazioni, osservazioni, prescrizioni o quant'altro stabilito dalla Giunta stessa. Tale atto è restituito sottoscritto per presa visione e accettazione dal professionista. E' fatta in ogni caso salva la necessità della copertura di spesa, da indicare nella disposizione medesima.

Art. 104
Incarichi professionali fiduciari

1. Gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa, nonché gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed in genere gli incarichi professionale di modesta entità che si esauriscono in tempi brevi, sono conferiti a trattativa privata sulla base del rapporto di fiducia che intercorre tra il professionista e l'Amministrazione, tenuto conto della specializzazione posseduta e dell'esito di precedenti incarichi. A parità di condizioni e garanzie offerte si segue un criterio obiettivo di rotazione.

TITOLO X°
CONTRATTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Art. 105
Stima dei beni immobili

1. Alla deliberazione di cui all'art. 9 relativa all'acquisto, alienazione, permuta o locazione di beni immobili deve essere allegata apposita perizia di stima predisposta dal Servizio Comunale competente o dall'Ufficio Tecnico Erariale ovvero da esperti appositamente incaricati in ipotesi di particolare complessità.

Art. 106
Permuta di beni immobili

1. L'organo statutariamente competente può disporre con motivata deliberazione la permuta a trattativa privata di beni immobili del Comune con altri beni immobili, sulla scorta della perizia di cui all'art.105 e salvo eventuale conguaglio in denaro.

Art. 107
Alienazione di beni

1. Sulla scorta della perizia di stima di cui all'art. 105 l'Amministrazione procede all'alienazione di beni immobili, di regola mediante il sistema dell'asta pubblica.
2. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nel caso previsto dall'art. 67, terzo comma, dello Statuto e nelle seguenti ipotesi:
 - a) allorquando la gara sia andata deserta ovvero non sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione e la procedura si astata reiterata con lo stesso esito;
 - b) qualora il valore di stima del bene non superi i limiti di importo stabiliti dalla legge provinciale in materia di contratti della Provincia Autonoma di Trento e relativi aggiornamenti;
 - c) quando l'alienazione sia disposta in favore di enti pubblici;
 - d) qualora i beni vengano destinati a società a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
 - e) quando sul bene esista un diritto di prelazione in favore di un terzo.
3. Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del secondo comma l'alienazione si effettua previa pubblicazione dell'avviso di vendita all'albo pretorio del Comune per almeno quindici giorni consecutivi nonchè - se il contratto supera i 50 milioni di lire - su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nella Provincia di Trento.

4. L'avviso di cui al terzo comma contiene una dettagliata descrizione dei beni, l'individuazione catastale e tavolare dei medesimi, la loro situazione giuridica nonché le condizioni e le modalità di vendita.

5. E' consentita la cessione di beni immobili e mobili a titolo gratuito e per donazione ove normativamente previsto ed ove ciò sia ritenuto necessario al raggiungimento di fini istituzionali. La competenza relativa alla cessione di beni mobili è attribuita alla Giunta comunale, con l'osservanza del regolamento di cui all'art. 7 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13 mentre relativamente ai beni immobili la competenza è attribuita al Consiglio, fatta salva la competenza della Giunta ove la cessione sia già prevista in un atto fondamentale del Consiglio stesso.

6. L'alienazione di beni immobili a destinazione agricola in favore di affittuari coltivatori diretti resta disciplinata dalle norme statali in materia di patti agrari. Restano ferme altresì le disposizioni di legge in materia di prelazione in favore degli aventi diritto.

Art. 108

Acquisto di beni immobili

1. La costruzione, ampliamento o ristrutturazione degli immobili da destinare ad attività proprie del Comune ovvero da concedere in uso in attuazione di specifiche disposizioni di legge si effettuano di regola tramite acquisizione delle aree e realizzazione degli edifici secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazione e di opere pubbliche. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle stesse.
2. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere a trattativa privata all'acquisizione degli immobili da destinare ai fini di cui al primo comma, laddove la realizzazione degli immobili e l'acquisizione delle aree non possa avvenire ai sensi del comma 1 stesso o appaia economicamente meno vantaggiosa.
3. La proposta di contratto relativa all'acquisto di beni immobili dovrà in ogni caso prevedere l'attestazione della libertà del bene da qualsivoglia vincolo pregiudizievole e della piena disponibilità e proprietà in capo al dante causa.
4. Ai fini di cui al primo comma il Comune può disporre l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. In tal caso il Comune ha facoltà di anticipare quote proporzionali del corrispettivo pattuito in ragione dello stato di avanzamento dei lavori anche prima dell'ultimazione dell'opera. Il venditore è tenuto a prestare idonea garanzia, di importo pari almeno al doppio delle somme anticipate, per le restituzioni delle stesse nonché del risarcimento del danno nell'ipotesi del mancato completamento o di vizi dell'opera, fatta salva la prova di eventuali maggiori danni.
5. Il pagamento del prezzo pattuito ha luogo all'atto dell'intavolazione del bene, salvo che nella deliberazione a contrarre sia previsto il pagamento al momento di

presentazione dell'istanza tavolare, previa prestazione di idonea garanzia di importo almeno pari al prezzo pattuito incrementato del dieci per cento.

6. Per la determinazione del prezzo di acquisto si applicano le disposizioni vigenti relative all'acquisto di immobili da parte della Provincia Autonoma di Trento.
7. L'acquisto di beni immobili è soggetto, nei casi previsti dalla legge, ad autorizzazione preventiva del Presidente della Giunta Provinciale.

Art. 109 **Cessione in godimento**

1. I beni del patrimonio disponibile del Comune possono essere ceduti in affitto o locazione previo esperimento di gara pubblica assumendo a base d'asta il canone determinato in relazione ai valori di mercato nelle forme di cui all'art. 105.
2. E' peraltro ammessa la trattativa privata, anche diretta, ove sussistano motivate ragioni da indicare nella deliberazione a contattare ovvero quando la cessione abbia luogo a favore di enti pubblici o degli enti o associazioni senza fini di lucro per il perseguimento dei fini istituzionali del cessionario. In tal caso è ammesso anche il comodato gratuito, fatta salva l'assunzione a carico del comodatario degli oneri di manutenzione ordinaria e di funzionamento nonché degli obblighi di cui all'art. 1804 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO XI°

Art. 110 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche e di pubbliche forniture, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato nonché alla normativa che disciplina l'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento.

ALLEGATO 1 (art. 84, terzo comma)

Categoria	Denominazione	Numero di riferimento della CPC
1	Servizi di manutenzione	6112, 6122, 633, 886
2	Servizi di trasporto terrestre (1) inclusi i servizi con furgoni blindati. e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (salvo 71235), 7512, 87304
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (salvo 7321)
4	Trasporto di posta via terrestre (1), e aerea	71235, 7321
5	Servizi di telecomunicazione (2)	752
6	Servizi finanziari a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari (3)	ex 81, 812, 814
7	Servizi informatici e affini	84
8	Servizi R&S (4)	85
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864
11	Servizi di consulenza gestionale e affini	865, 866
12	Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi	867
13	Servizi pubblicitari	871
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, da 82201 a 82206
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto	88442
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64
18	Servizi di trasporto per ferrovia	711
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74
21	Servizi legali	861
22	Servizi di collocamento e reperimento personale	872
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (salvo 87304)
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	92

25	Servizi sanitari e sociali	93
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96
27	Altri servizi	

- (1) Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
- (2) Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonìa, di radioavviso senza trasmissione di parola, nonchè i servizi di trasmissione via satellite.
- (3) Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonchè dei servizi forniti da banche centrali.
- (4) Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.
- (5) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

All. A
(Art. 74 regolamento)

Lavori/forniture di importo
tra 10 e 50 milioni di Lire

COMUNE DI ALDENO
Provincia di Trento

Prot. _____

Oggetto: **Lavori in economia (art. 52 L.P. 26/93 e art. 74 del regolamento comunale in materia di contratti). Determinazione di affidamento dei lavori/forniture per.....**

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ con la quale è stata approvata la perizia relativa ai lavori di _____;
- Rilevato che la deliberazione autorizza l'esecuzione delle opere e delle forniture in economia ai sensi dell'art. 52, terzo comma, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s. m.;
- Visto il settimo comma dell'art. 52 medesimo nonché l'art. 30 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 30.09.1994 n. 12-10/L;
- Rilevato che ai sensi dell'art. 32 lett. a) del citato D.P.G.P. per importi inferiori a 50 milioni di lire è possibile prescindere da qualsiasi procedura concorsuale;
- Visto l'art. 74 del regolamento per la disciplina dei contratti che prevede una determinazione del Segretario, su proposta dell'Ufficio Tecnico comunale, per l'affidamento dei lavori e delle forniture in economia;
- Rilevata la necessità di procedere all'affidamento dei lavori sopra specificati;
- Vista l'offerta presentato dalla ditta _____ di _____ per complessive lire _____ (oltre ad I.V.A.) allegato al presente atto quale parte integrante;
- Ritenuta congrua e vantaggiosa l'offerta presentata in quanto _____;
- Dato atto che la medesima è contenuta nel limite di spesa autorizzato;
- Visto l'art. 30 lett. a), b) e c), del D.P.G.P. n. 12-10/L;

si propone

ai sensi dell'art. 72, terzo comma del regolamento per la disciplina dei contratti l'affidamento alla impresa/ditta _____ di _____ delle opere di _____ per il corrispettivo di lire _____, oltre ad I.V.A., determinato a corpo / a misura.

L'affidamento è subordinato alla sottoscrizione del foglio patti e prescrizioni.
oppure

dello schema allegato contenente le clausole essenziali del contratto.

La contabilità sarà predisposta ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.G.P. 30.09.1994 n. 12-10/L.

Aldeno, _____.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale

- Richiamate le norme di cui alla proposta dell'Ufficio tecnico;
- Vista la proposta medesima relativa alle opere/forniture in oggetto,
- Ritenuto di approvarla

dispone

l'affidamento, ai sensi dell'art. 74, primo comma lett. b) del regolamento comunale in materia di contratti, alla ditta/impresa _____ dei lavori relativi a _____ alle condizioni indicate nel foglio patti e prescrizioni allegato (oppure: alle condizioni indicate nell'allegato schema).

L'incarico di direzione dei lavori è conferito a _____.
Aldeno, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTO NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E FORNITURE DI IMPORTO RICOMPRESO TRA DIECI E CINQUANTA MILIONI DI LIRE (art. 32, lett. a) del D.P.G.P. 30.09.1994 n. 12 - 10/Leg. - art. 74 regolamento contratti).

COMUNE DI ALDENO

PROVINCIA DI TRENTO

Oggetto: _____
_____.

Fra i signori:

- _____, Segretario del Comune di _____, domiciliato per la carica in _____ il quale interviene ed agisce in rappresentanza dell'Ente stesso, codice fiscale _____, ai sensi dell'art. 68, quinto comma, dello Statuto;

- signor _____, il quale interviene ed agisce nel presente atto quale legale rappresentante della ditta _____, con sede in _____, cod. fisc. n. _____;

si concorda quanto segue:

1. Si affida alla Ditta _____ con sede in _____, che accetta, l'esecuzione dei lavori/forniture di cui in oggetto. I lavori verranno eseguiti mediante la forma della diretta amministrazione ai sensi dell'art. 52, terzo comma, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e dell'art. 29 lett. c) del relativo Regolamento di esecuzione.

2. I prezzi, per le opere e per i materiali, sono specificati nell'elenco in calce alla presente.

3. I lavori andranno eseguiti entro il giorno _____.
La pena pecuniaria da applicarsi per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato è

stabilita in Lire _____.

4. I pagamenti saranno effettuati in unica soluzione ad ultimazione dei lavori e forniture, riconosciuti regolarmente eseguiti dal Direttore dei lavori secondo le normative vigenti, su presentazione di fattura. Nel caso in cui per cause non imputabili alla Ditta, vengano interrotti i lavori per un tempo maggiore di 30 giorni il Direttore dei lavori potrà provvedere al pagamento dei lavori nel frattempo regolarmente eseguiti. Il pagamento del saldo verrà in ogni caso sospeso qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte della Ditta, accertati dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento della corresponsione del pagamento medesimo, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di provvedere essa stessa al pagamento diretto delle spettanze al personale ed agli enti creditori, in base alla normativa vigente, nei limiti del credito residuo spettante alla Ditta.

5. La Ditta è responsabile dell'esecuzione, secondo le regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, dei lavori e delle forniture nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti.

6. Con la sottoscrizione del presente contratto, il legale rappresentante della Ditta dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni che impediscano per legge di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti di INPS, INAIL (e CASSA EDILE). Dichiara inoltre di essere iscritta regolarmente alla Camera di C.I.I.A. e di essere tecnicamente idonea in base alla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori/forniture oggetto del presente contratto. Da atto altresì di non essere a conoscenza della sussistenza nei confronti della ditta e di sè medesimo di procedure pendenti per la contestazione di illeciti in materia retributiva nei confronti del personale dipendente.

7. La Ditta dichiara di aver preso completa visione dei lavori e/o forniture da eseguirsi, del progetto/perizia redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e di conoscere tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'opera.

8. Le spese contrattuali sono a carico della Ditta.

Letto, accettato e sottoscritto in data _____.

Per la Ditta

Per l'Amministrazione Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE

All. B
(Art. 74 regolamento)

Lavori/forniture di importo
inferiore a 10 milioni di Lire

COMUNE DI ALDENO
Provincia di Trento

Prot. _____

Oggetto: **Lavori in economia (art. 52 L.P. 26/93 e art. 74 del regolamento).**

Ordinativo per l' affidamento dei lavori/forniture relative a

Vista la delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ con la quale è stata approvata la perizia relativa ai lavori di _____;

- Rilevato che la deliberazione autorizza l'esecuzione delle opere e delle forniture in economia ai sensi dell'art. 52, terzo comma, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e successive modificazioni;

- Visti il settimo comma dell'art. 52 medesimo nonché l'art. 30 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 30.09.1994 n. 12 - 10/L;

- Rilevato che ai sensi dell'art. 32 lett. a) del citato D.P.G.P. per importi inferiori a cinquanta milioni di Lire è possibile prescindere da qualsiasi procedura concorsuale;

- Visti gli articoli 72, quarto comma, e 74, primo comma, lett. c) del regolamento per la disciplina dei contratti che prevedono nella fattispecie un ordinativo del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, sulla base di adeguata istruttoria, per l'affidamento dei lavori e delle forniture in parola;

- Rilevata la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di _____.

- Vista l'offerta presentata dalla ditta _____ di _____ per complessive Lire _____ (oltre ad I.V.A.) allegata al presente atto quale parte integrante;

- Ritenuto che _____;

- Dato atto che l'offerta è contenuta nel limite di spesa autorizzato;

- Visto l'art. 30 lett. a), b) e c) del D.P.G.P. n. 12-10/L;

si dispone

ai sensi dell'art. 74, primo comma lett. c) del regolamento dei contratti, l'affidamento alla impresa/ditta _____ di _____ delle opere di _____ per il corrispettivo di Lire _____, oltre ad I.V.A., determinato a corpo / a misura.

La stipulazione dell'atto negoziale avviene tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

La ditta dovrà impegnarsi ad eseguire le opere entro il termine di giorni _____ decorrente dal giorno di ricevimento della presente.

La contabilità sarà predisposta ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.G.P. 30.09.1994 n. 12 - 10/L.

Il pagamento sarà effettuato dopo l'accertamento della rispondenza della fornitura e dei lavori all'ordinativo ed avviene entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Il presente è trasmesso al Segretario comunale e alla Ditta.

Aldeno, _____

IL TECNICO COMUNALE

=====

Per accettazione

la ditta

Aldeno, _____

=====